

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. COME DA SEGNAURA

DIREZIONE PROPONENTE Direzione Attività Finanziarie

OGGETTO: Procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l'estensione delle linee di sviluppo di ASM Terni spa. Approvazione esito. Indirizzo strategico alla società partecipata.

Assessorato proponente: bilancio e finanza - aziende partecipate, nella persona dell'Assessore Orlando Masselli.

PREMESSO CHE:

- Asm Terni spa è la società pubblica, partecipata al 100% dal Comune di Terni, operante nei settori della produzione e distribuzione dell'energia elettrica, della distribuzione del gas, dell'ambiente e del ciclo idrico integrato, anche per il tramite di partecipazioni nelle società Umbria Energy spa (50%), Umbria Distribuzione Gas spa (40%), Servizio Idrico Integrato scpa (S.I.I. scpa) (3%) e GreenAsm srl (50%);
- pur non essendo ASM Terni spa soggetta al controllo analogo, la società deve comunque ritenersi "controllata" dal socio unico Comune di Terni secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma 1 del TUSP e dall'art. 2359 c.c.;
- negli ultimi anni, la società ha riportato elementi di criticità finanziaria come espressamente evidenziato dalla stessa sia nei bilanci dell'ultimo triennio (2017-2020) sia nella relazione finalizzata ad illustrare l'iter condotto, le scelte operate e le motivazioni a supporto dell'operazione, trasmessa da ASM con prot. riservato n. 23854 del 11.2.2022 (**allegati da 36 a 71**).

La predetta società ASM Terni spa addebita i predetti elementi di criticità ai seguenti fattori principali come di seguito testualmente riportati: “

1. *Gestione del Servizio Idrico Integrato.* L'esigenza di investimenti per il settore idrico originariamente avrebbe dovuto trovare copertura tramite operazioni di finanza di progetto sviluppate dal socio operatore privato (Severn Trent). Tali operazioni di finanza di progetto non sono state sviluppate e – per questo motivo – i soci operatori hanno dovuto supportare le necessità finanziarie del gestore del Servizio Idrico Integrato. ASM Terni ha contribuito per un importo superiore a 20 milioni di € generando un irrigidimento della propria struttura finanziaria.
2. *Gestione in RTI della Raccolta e Spazzamento.* L'aggiudicazione, nel 2014, della gara per la gestione della Raccolta e Spazzamento nella provincia di Terni (ATI4) ha richiesto ad ASM Terni di effettuare degli investimenti (extra-investimenti). Inoltre, i Comuni dell'ATI 4 (ora AURI) non hanno rispettato il pagamento dei maggiori costi sostenuti (maggiori utenze, oneri finanziari e premialità). Ad oggi alcuni aspetti sono stati definiti, ma rimangono lunghi i tempi di recupero finanziario.
3. *Dissesto del Comune di Terni.* Il dissesto del Comune di Terni ha dato luogo a due tipologie di impatti in termini di generazione di flussi di cassa da parte di ASM Terni:
 - a. gli istituti finanziari hanno limitato il credito ad ASM Terni, in quanto il socio unico risultava poco affidabile con un risvolto per il quale non si è potuto procedere all'apertura di nuovi affidamenti sia a breve che a lungo termine.
 - b. l'adesione, dapprima agli accordi transattivi (ASM – RTI) con il Comune di Terni per conciliare le reciproche partite debitorie/creditorie pendenti al 31/12/2017 con rinunce da parte di ASM alle proprie pretese per euro € 2.796.156,00 (...), e quindi alle transazioni con l'Organo Straordinario di liquidazione (OSL) con ulteriore rinuncia al credito vantato dalla società verso il Comune per il 40% per un importo complessivo di euro 1.046.843 e euro 2.452.980,87 (...). Con un impatto sulla Società di ASM di una perdita complessiva di € 6.295.987,82”

- la società, nella suddetta relazione illustrativa (**allegato 36**) ha rappresentato che, per fronteggiare le tensioni finanziarie determinate dai sopraelencati fattori, a partire dal 2014, ha dovuto: “
 - *adottare - ove possibile - politiche di leasing al fine di individuare altri finanziatori rispetto al ceto bancario (ad esempio per quanto concerne il noleggio di mezzi dell’igiene urbana, in grado di sopperire alle esigenze finanziarie);*
 - *ritardare i pagamenti nei confronti dei fornitori e di GSE SpA (Gestore dei servizi Energetici) e CSEA (Cassa per i servizi Energetici e Ambientali).*
 - *utilizzare (nel 2021) le normative agevolative dettate per l'emergenza Covid-19 per ottenere nuova finanza sia a breve che a lungo termine.*
 - *Per quanto concerne GSE e CSEA, la posizione debitoria di ASM è divenuta nel tempo talmente critica da richiedere ad ASM la proposizione a CSE e CSEA di un piano di rientro del debito che prevedesse alcune operazioni straordinarie quali la cessione del 15% di SII Scpa e gli accordi transattivi con OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione) sopra richiamati?”.*
- La situazione finanziaria di ASM spa sopra descritta, già evidenziata nella delibera del CdA n.172 del 11 novembre 2018, ha determinato l’individuazione di percorsi di risanamento, che, come vedremo, non possono prescindere dall’individuazione di un *partner* industriale con elevate capacità finanziarie e di solidità societaria in grado di assicurare maggiori potenzialità di accesso al credito.
- Nella relazione sulla gestione 2020 di cui al comma 4 dell’articolo 6 TUSP, nel capitolo “Rischi e incertezze” vengono evidenziati l’elevato livello di indebitamento e la significativa incertezza relativa alla continuità aziendale; su tali aspetti, il collegio dei revisori richiama l’attenzione dell’azionista;
- il Consiglio Comunale, evidenziata già da tempo la situazione di tensione finanziaria della Società, si è pronunciato in varie occasioni sull’opportunità programmatica di ricercare nuove linee di sviluppo della partecipata ASM Terni spa e, segnatamente, con:
 - D.C.C. n. 149 del 26/3/2015 avente ad oggetto “ricognizione società partecipate e razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute – Approvazione”, laddove, nell’allegato 2.1, si afferma che “*la strategia industriale di ASM S.p.a. dovrà trovare riscontro anche nella ridefinizione di un nuovo modello societario, compresa la scelta delle alleanze industriali, da realizzare al fine di consentire una significativa crescita dimensionale della società, con l’obiettivo di allargare gli ambiti territoriali e funzionali di riferimento [...]. In questo senso, strategica sarebbe la scelta di selezionare con una gara di evidenza pubblica un partner industriale a cui cedere una quota sociale di minoranza (30-40%)”;*
 - D.C.C. n. 381 del 7.11.2016 avente ad oggetto “approvazione del piano industriale 2016-2017 ASM Terni spa. Approvazione atti d’indirizzo”, con cui, tra le altre cose, è stato approvato l’atto d’indirizzo avente ad oggetto “*ASM Terni spa. Proposte per lo sviluppo dell’azienda del Comune di Terni”* (allegato alla delibera) e, segnatamente, il Consiglio Comunale ha impegnato Sindaco e Giunta “- *a percorrere e mettere al centro dei programmi di sviluppo del territorio le strategie riguardanti e fattori di crescita di ASM Terni S.p.A., individuando le opportune scelte di politica industriale per lo sviluppo degli assets aziendali, garantendo in ogni caso il controllo pubblico e strategico dell’azienda da parte del Comune di Terni; ad avviare percorsi di aggregazioni con altre società pubbliche non quotate in borsa tenendo conto della recente normativa “Madia” per rafforzare la dimensione aziendale, con percorsi di potenziamento economico, verificando anche la possibilità di alienazioni nelle forme più idonee al rafforzamento nell’azienda delle business unit (...)”;*

- D.C.C. n. 263 del 29/12/2020 avente ad oggetto “revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Terni al 31.12.2019 ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 – relazione sullo stato di attuazione della revisione ordinaria di cui alla D.C.C. n. 384 del 27.12.2019 – obiettivi specifici, annuali e pluriennali, ai sensi dell’art. 19, comma 5 d.lgs. n. 175/2016”, in cui, nella parte dell’allegato A dedicata alla società ASM Terni spa, è stato previsto il seguente esito: *“mantenimento senza adozione di alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20 TUSP; prosecuzione degli interventi di risanamento aziendale mediante l’aumento della produzione industriale e lo sviluppo di nuove opportunità di business, in linea anche con le indicazioni derivanti dall’attività di advising avviata”*;
- D.C.C. n. 320 del 28/12/2021 avente ad oggetto “revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Terni al 31.12.2020 ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 – relazione sullo stato di attuazione della revisione ordinaria di cui alla D.C.C. n. 263 del 29.12.2020 – obiettivi specifici, annuali e pluriennali, ai sensi dell’art. 19, comma 5 d.lgs. n. 175/2016” in cui, nella parte dell’allegato A dedicata alla società ASM Terni spa, è stato previsto il seguente esito: *“mantenimento senza adozione di misure di razionalizzazione ex art. 20 TUSP. Si evidenzia l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l’estensione delle linee di sviluppo della società, il cui esito sarà sottoposto al socio unico Comune di Terni; (...) ed il seguente indirizzo politico: “(...) - consolidamento dell’istruttoria di nuove strategie aziendali concernenti l’allargamento delle potenzialità industriali finalizzate al rilancio della società nel mercato (percorso che è proseguito anche nel corrente anno 2021, mediante attività conseguenti alle strategie delineate dall’advisor)(...)”*;
- Nell’evoluzione degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale si perviene quindi, con l’ultima D.C.C. di revisione periodica delle società partecipate, preso atto dell’avvio del procedimento di ASM per l’individuazione del partner privato, all’indicazione di dover allargare le potenzialità industriali di ASM finalizzate al rilancio della società nel mercato;
- Da ultimo, nella sezione operativa del DUP 2022-2024, approvato con D.C.C. n. 67 del 31/5/2022, in ordine alla società ASM si è affermato che: *“(omissis) L’attività di advising straordinaria, deliberata dal consiglio di amministrazione e autorizzata dal Consiglio Comunale nel piano di revisione straordinaria delle partecipate, ha portato la società ad individuare le criticità esistenti all’interno della sua attività di core business riguardante tutti i servizi di pubblica utilità che la società fornisce alla collettività dell’intera provincia di Terni e alla definizione delle linee strategiche basate sull’individuazione di un percorso di evidenza pubblica per la ricerca di una partnership industriale. Tale scelta, individuata nel passato, è stata portata avanti dall’attuale Amministrazione la quale intende condurla a conclusione con la determinazione ed il coraggio necessari, anche tenendo conto delle mutate e particolari condizioni storiche. Già nel 2015 il Consiglio comunale si era determinato nella volontà di individuare un percorso per Asm che potesse prevedere anche una partnership industriale (D.C.C. n. 149 del 26.3.2015). Oggi l’Amministrazione ha ripreso quell’intento, con l’obiettivo di affinarlo e di tradurlo in azione, mediante un’operazione di aumento di capitale sociale e contestuale individuazione di una partnership industriale e finanziaria. Considerato il percorso fin qui intrapreso, il 2022 si annuncia come l’anno di definitiva definizione dei nuovi assetti societari e, per l’effetto, di inizio dell’attività dell’azienda rafforzata nel capitale, nella governance e nella vocazione. La conclusione del percorso – comprensivo delle fondamentali valutazioni del Consiglio Comunale – è prevista per il primo semestre del 2022. L’Amministrazione, dal canto suo, è certa che questa sia la soluzione ideale per fare di Asm una multiutility di eccellenza nazionale e un punto di riferimento per il territorio umbro rispetto a tutta una serie esigenze, espresse anche dalle associazioni di categoria, relative ai servizi di distribuzione e di adduzione dell’acqua potabile, della distribuzione dell’energia elettrica, di smaltimento delle fognature, di smaltimento di tutti i fanghi reflui, nonché di raccolta e smaltimento a valle per arrivare alla materia prima secondaria da rimettere nel ciclo industriale della produzione.*

L'esperienza e le certificazioni acquisite da Asm possono candidare questa società ad essere attore di gara anche in ambiti limitrofi.

Sono state create, dunque, le condizioni per la trasformazione della società in un player di caratura nazionale e, secondo lo studio effettuato dall'advisor, la stessa potrebbe aspirare a divenire il 4° o il 5° polo multiutility italiano, in grado, a maggior ragione, di proporsi come riferimento per l'intera regione Umbria'.

Nella sezione operativa del citato documento di programmazione 2022-2024 è, altresì, specificata, tra le finalità da perseguire in merito alle aziende partecipate, la necessità di un *“efficientamento del sistema delle partecipazioni societarie dell'Ente e messa a regime e definizione di appropriate metodologie di controllo della governance degli organismi partecipati, con particolare riguardo alle società strumentali dell'Ente con gestioni in house providing di contratti di servizio”*

TENUTO CONTO CHE le circostanze di cui sopra trovano, altresì, riscontro all'interno di un dettagliato documento elaborato dall'ufficio per quanto di competenza avente ad oggetto la *“Situazione economico-finanziaria di ASM Terni spa – società partecipata del Comune di Terni (Allegato 1);*

DATO ATTO CHE, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio comunale, come sopra richiamate, la società ASM ha rimesso al socio unico Comune di Terni la corposa documentazione che ha condotto all'individuazione di un partner privato all'esito di una procedura negoziata conclusasi con delibera di aggiudicazione del c.d.a. n. 57 del 15/6/2022 (**allegato 89**);

TENUTO CONTO CHE:

- in base all'art 42, comma 2 TUEL, il Consiglio comunale ha competenza in materia di *“statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”*
- l'art. 147-*quater* TUEL prescrive quanto segue: *“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (...).”
- l'art 7 del vigente regolamento comunale sulle società partecipate non quotate di cui alla D.C.C. n. 165 del 20/12/2018, come modificato dalla D.C.C. n. 113 del 02/04/2019,
 - alla lettera a) prevede che: *“il Consiglio Comunale esprime le proprie funzioni di indirizzo mediante l'approvazione dei seguenti atti ritenuti fondamentali per l'attività delle società*

partecipate:

1. gli atti di partecipazione a società;
 2. gli atti di amministrazione straordinaria delle società partecipati (modifiche statutarie, interventi sul capitale sociale, conferimenti patrimoniali), anche attraverso atti di indirizzo per la partecipazione alle assemblee straordinarie;
 3. le modalità di affidamento per i servizi pubblici locali;
 4. gli indirizzi per le nomine da parte del sindaco, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del T.U.E.L.;
 5. esercizio in via generale delle funzioni di controllo politico-amministrativo.
 6. approvazione, limitatamente a quelle società a totale partecipazione del Comune di Terni, di eventuali strumenti di governo societario che ritenessero necessari per l'integrazione dell'attività svolta di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs 175/2016;
- alla lettera e) prescrive che: "l'Ufficio Società Partecipate svolge tutte le attività di supporto all'Organismo di Controllo previste dal presente regolamento, coordinandosi a tal fine anche con le società partecipate e con gli Uffici competenti.

DATO ATTO CHE:

- alla luce di quanto sopra, la Direzione Attività Finanziarie ha avviato una fase complessa e composita di approfondimento istruttorio per la disamina delle vicende in argomento allo scopo di fornire al Consiglio Comunale tutti gli elementi utili ad esprimersi in ordine all'eventuale approvazione della suddetta procedura che ha valenza di indirizzo strategico;
- per l'analisi della questione in argomento si riporta, di seguito, in ordine cronologico l'iter procedurale seguito da ASM, nonché gli elementi istruttori e i pareri istruttori acquisiti dalla Direzione Attività Finanziarie nel procedimento di predisposizione della presente proposta di delibera;

DATO ATTO CHE:

- ASM con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 11 novembre 2018 (**allegato 2**), avviava, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, una procedura di consultazione negoziata ad evidenza pubblica di rilievo comunitario per l'individuazione di un soggetto tecnico qualificato cui affidare l'attività di *Advisor* per una consulenza strategica a favore di ASM Terni spa in relazione alle linee di business, allo sviluppo di nuovi investimenti ed al reperimento di nuova finanza;
- ASM spa, in considerazione della complessità degli elementi di criticità finanziaria, ha avvertito l'esigenza di intraprendere un percorso finalizzato all'individuazione delle possibili direttrici di sviluppo dell'attività aziendale, finalizzate alla massima valorizzazione del patrimonio aziendale (anche in funzione del mantenimento e dell'accrescimento dei risultati economici e reddituali in favore della comunità locale), alla definizione degli investimenti necessari in relazione alle predette direttrici di sviluppo e/o alla realizzazione di nuovi impianti o progetti funzionali al perseguimento delle predette strategie e al miglioramento della posizione finanziaria complessiva e della ottimizzazione dell'accesso al credito e/o ad altre forme di attrazione dei capitali necessari al sostenimento dei piani di sviluppo conseguenti alle predette strategie;

- con la procedura di consultazione negoziata ad evidenza pubblica (richiamata in premessa), pertanto, ASM ha inteso ricercare un *Advisor* tecnico in grado di supportarla nel percorso di cui sopra, previa analisi delle performance della stessa ASM e del relativo posizionamento competitivo nei business di presenza, nonché valorizzando i punti di forza e le possibili debolezze, le opportunità di sviluppo e le eventuali minacce derivanti dal contesto di mercato.
- tale scelta strategica, preordinata al fine di conseguire, *in primis*, un riequilibrio finanziario stabile e duraturo della società, ha comportato necessariamente il tentativo di coinvolgere intermediari finanziari qualificati dotati di comprovate esperienze nei settori specifici della società ed abilitati all'esercizio dell'*advisory* strategica di business e di mercato, ad operazioni straordinarie societarie, ad operazioni straordinarie di finanza, ad operazioni straordinarie di *equity capital market* e *debt capital market*, ad operazioni di debito bancario ed alla gestione dei rapporti con istituzioni bancarie e finanziarie e fondi di investimento, che ASM Terni SpA ha ritenuto di individuare fissando requisiti di selezione di alto profilo, di certo non reperibili ricorrendo al classico credito bancario e comunque in linea con le prescrizioni ed i criteri indicati nell'art. 83 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- con nota prot. n. 91618 del 18.6.2019 (**allegato 3**), il Sindaco del Comune di Terni esprimeva nulla osta all'avvio della procedura di individuazione dell'*advisor* di cui sopra;
- alla procedura pubblica di cui sopra partecipavano due operatori del settore: PricewaterhouseCoopers (PWC) e un RTI (costituito da Business Engineering Network Srl e Bettini Formigaru Pericu Studio legale).
- tale procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'*advisor* si concludeva in data 29 maggio 2020 con delibera n. 240 del c.d.a. di ASM (**allegato 4**) avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiudicatario, individuato in PricewaterhouseCoopers (PWC).
- il bando di gara (**allegato 5**) prevedeva che l'attività di consulenza strategica dell'*Advisor* si svolgesse attraverso tre distinte fasi:
 - **Fase 1:** predisposizione e presentazione di un elaborato di consulenza strategica di business e di mercato. Completata
 - **Fase 2:** attività necessarie alla individuazione di soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione di un'operazione, tra quelle delineate nell'elaborato di cui alla Fase 1, corrispondente agli interessi di ASM - Completata
 - **Fase 3:** selezione e definizione del partner industriale – Completata (subordinatamente alla condivisione da parte del Consiglio Comunale come da delibera di aggiudicazione del c.d.a. n. 57 del 15/6/2022)
- l'avvio della Fase 2 e della Fase 3 è stato subordinato alla conclusione della Fase 1 ovvero alla consegna dell'elaborato di consulenza strategica di business e di mercato da parte dell'*advisor* previo svolgimento dell'attività di *due diligence* relative all'attività strategica di business e mercato, alle consistenze patrimoniali, alle attività gestite in partecipazione, alla progettazione e programmazione di nuovi investimenti;
- la fase 1 è stata conclusa con la consegna dell'elaborato come da determinazioni del CdA di ASM con delibera n. 310 del 30/10/2020 (**allegato 6**) con la quale, contestualmente, è stato dato avvio alla fase 2;
- più in particolare, la "Fase 1" è consistita:
 - nell'analisi della performance storica realizzata da ASM fino a quel momento e del relativo

posizionamento competitivo nei business di presenza, con l'obiettivo di determinare i punti di forza e di debolezza nonché le opportunità e le minacce derivanti dai mercati presidiati e dal contesto di riferimento;

- nell'individuazione delle possibili opzioni strategiche per la società;
- nella valutazione delle opzioni strategiche al fine di comprenderne i riflessi in termini economico-finanziari, di indirizzo strategico e di controllo societario.

- Dettagliando i punti di forza di ASM emerge che:

- 1) la società concentra la maggior parte del proprio margine in business regolati e contratti di servizio a lunga scadenza;
- 2) le performance operative dei settori igiene, distribuzione energia e innovazione sono rilevanti;
- 3) il settore igiene non include lo smaltimento rifiuti;
- 4) il cronoprogramma di rietro proposto al GSE indica che la società ha volontà e mezzi per onorare i propri impegni, seppur rimodulando gli stessi.

- I punti di debolezza, invece, sono riassumibili in:

- 1) Elevata esposizione debitoria;
- 2) Difficoltà di incasso dei crediti del servizio di igiene urbana, problema accentuato con il passaggio in TARIC,
- 3) Necessità di investimenti e rinnovamento degli assets materiali.

- dall'analisi espletata è emersa, oltre ad una situazione economico-finanziaria "di tensione" di ASM anche tutta una serie di esigenze e criticità prospettabili nel breve periodo, quali:

- la necessità di un extra-effort, nel quinquennio successivo, in termini di investimenti per effetto delle campagne di sostituzione contatori (2G);
- la necessità di potenziare/rinnovare il parco impianti esistente sia dal punto di vista industriale sia dal punto di vista societario;
- la natura frammentata della gestione della filiera nel settore idrico, la quale non consente una gestione efficiente delle infrastrutture e dei connessi sviluppi;
- il passaggio al nuovo metodo tariffario, il quale comporterà l'internalizzazione in ASM del rischio di morosità dell'utenza;
- la prevedibile difficoltà nella realizzazione degli investimenti connessi allo sviluppo della distribuzione elettrica e dell'ambiente, dovuta alle criticità finanziarie della società.

- nella sopra menzionata delibera del c.d.a. n. 310 del 30.10.2020, adottata a conclusione della "Fase 1", si è dato atto dei quattro possibili scenari strategici individuati dall'*advisor* PWC nel proprio elaborato (prospettati in conseguenza delle sopra esposte esigenze e criticità), come di seguito riepilogati:

1. *stand alone* con obiettivo principale di risanamento del debito: ASM sarebbe rimasta, di fatto, una società a partecipazione pubblica del Comune di Terni e, ai sensi del d.lgs. 175/2016 (TUSPP), "società a controllo pubblico", con le azioni che sarebbero rimaste tutte in capo all'Ente;
2. *partnership* che preveda la fusione di ASM in un gruppo multiutility di rilievo: in tale caso, il socio Comune di Terni avrebbe dovuto procedere, di fatto, con la smobilizzazione (e quindi alla vendita) delle azioni/asset societari in un gruppo multiutility di rilievo;
3. *partnership* che preveda l'ingresso nell'azionariato di ASM Terni spa di un partner industriale che

apportasse liquidità ad ASM in cambio di quote azionarie;

4. partnership che preveda l'ingresso nell'azionariato di ASM Terni spa di un partner industriale che apportasse *asset* ad ASM in cambio di quote azionarie.

- dall'analisi di ciascun possibile scenario, l'Advisor ha ricavato i seguenti elementi di forza e elementi di debolezza (come desumibile sia dalla relazione illustrativa di cui all'**allegato 36** sia dai report relativi alla fase 1 dell'advisor PWC, **allegati 80 e 81**):

1. strategia *stand-alone*:

- elementi di forza: il Comune di Terni sarebbe rimasto socio unico di ASM ed unico riferimento per la governance e per gli indirizzi strategici;
- elementi di debolezza: il rafforzamento industriale sarebbe stato limitato e legato alle concessioni in essere; inoltre, la possibilità di percepire dividendi sarebbe stata minata, almeno nei primi anni, dall'esigenza di investimenti/finanza per il riassetto del gruppo;

2. fusione di ASM in una società *multiutility*:

- elementi di forza: i dividendi sarebbero stati percepibili fin da subito dal Comune, anche se in funzione del profilo di dividendi del gruppo *multiutility* selezionato, solitamente in crescita nel tempo
- elementi di debolezza: il Comune sarebbe entrato a far parte di una nuova compagine, con limitati poteri di *governance* e indirizzo strategico, tenuto conto anche che la situazione debitoria avrebbe limitato il valore apportato da ASM nel gruppo *multiutility*;

3. ricerca di un socio industriale che apporti liquidità in cambio di quote azionarie tramite aumento di capitale:

- elementi di forza: il Comune sarebbe rimasto un riferimento per la governance e per gli indirizzi strategici nonostante il possibile consolidamento da parte del partner industriale, il cui apporto minimo, in base a stime preliminari, avrebbe dovuto essere almeno pari a 25 mln € per un concambio di circa il 40% del capitale sociale di ASM;
- elementi di debolezza: la possibilità di percepire dividendi sarebbe stata subordinata alla cessione di Umbria Energy e all'ammontare dell'apporto di liquidità;

4. ricerca di un socio industriale che apporti assets in cambio di quote azionarie:

- elementi di forza: il Comune sarebbe rimasto un riferimento per la governance e per gli indirizzi strategici nonostante il possibile consolidamento da parte del partner industriale; ASM rimarrebbe rimasta focalizzata sui settori di mercato già occupati e l'apporto dei nuovi assets avrebbe facilitato lo sviluppo di nuovi impianti nonché la risoluzione delle tematiche aperte con Green ASM;
- elementi di debolezza: la possibilità di percepire dividendi sarebbe stata subordinata alla cessione di Umbria Energy e alla cassa generata dagli assets apportati;

- il c.d.a., all'esito della *due diligence* e dello studio dell'*advisor*, oltre ad approvare l'elaborato, ha valutato come "ragionevoli di essere perseguiti gli scenari n. 3) e n. 4)", dando contestualmente mandato all'*advisor* di passare alla Fase 2;

- la Fase 2, gestita dall'*advisor* PWC e consistita in un'attività di *sounding* e di verifica di interesse del mercato per una partnership industriale con ASM Terni spa, ha portato a riscontrare un possibile interesse di alcuni importanti operatori del settore;

- in tale fase, l'obiettivo è stato quello di verificare se le opzioni strategiche individuate durante la Fase 1 fossero positivamente riscontrate dal mercato di riferimento, al fine di fornire indicazioni idonee ad indirizzare le scelte future strategiche di ASM Terni spa;
- a tal fine, sono stati dapprima individuati gli operatori da consultare e le tematiche da sottoporre a confronto e, successivamente, è stato instaurato un dialogo diretto con il management dei player individuati; il tutto tenendo conto dei presupposti fissati come base del lavoro, consistenti sia nell'opportunità di ricercare un partner di natura industriale in grado di apportare ad ASM assets e/o liquidità, sia nell'esigenza di confermare ASM come società di riferimento per il territorio provinciale ma, al contempo, rafforzata industrialmente e dotata di un livello di *governance* del territorio tale da consentire al socio pubblico di emanare indirizzi di sviluppo della società e della relativa strategia nella gestione dei servizi (il tutto è evidenziato nella relazione illustrativa, **(allegato 36)**);

DATO ATTO CHE:

- Con deliberazione n. 5 del consiglio di amministrazione della società ASM Terni spa del 1.2.2021 "Report di fase 2 – verifica di interesse del mercato ad una partnership industriale con il Gruppo ASM Terni S.P.A.- presa d'atto" (**allegato 7**), è stato deliberato:
 - *Di prendere atto della conclusione della fase due (2) relativa all'attività di sounding e di verifica di interesse del mercato per una partnership industriale con ASM Terni spa dalla quale è emerso un possibile interesse da parte di alcuni importanti operatori del settore;*
 - *Di dare mandato alla Direzione attivare 'un percorso giuridico amministrativo, con l'ausilio di consulenti legali, necessario a verificare un formale interesse degli operatori del 'mercato, a selezionare l'operatore che presenti le caratteristiche adeguate e offra le migliori condizioni e, a seguire, conclusa la fase ad evidenza pubblica, che concorra ad individuare le modalità di un eventuale futuro accordo di partnership nel rispetto della normativa vigente con particolare alla normativa in materia di società partecipate (D.Lgs.175 2016)*
 - *Di dare mandato alla Direzione di definire le caratteristiche oggettive e imprenditoriale che l'operatore Economico da selezionare dovrà possedere come pure dovranno essere meglio individuati gli elementi essenziali del futuro accordo di partnership rimettendo alla successiva negoziazione la loro elaborazione nel dettaglio.*
- Con deliberazione n. 2 dell'Assemblea dei soci del 1.2.2021 "Report di fase 2 – verifica di interesse del mercato ad una partnership industriale con il Gruppo ASM Terni S.P.A.- Determinazioni" (**allegato 8**) è stato deliberato
 - *Di prendere atto della conclusione della fase due (2) relativa all'attività di verifica di interesse del mercato per una partnership industriale con ASM Terni SpA dalla quale è emerso un possibile interesse da parte di alcuni importanti operatori del settore;*
 - *Di prendere atto della necessità di avallare il percorso intrapreso da ASM a mezzo dell'Advisor finanziario fino ad oggi delineato approvando la scelta del Consiglio di Amministrazione di ASM Terni SpA rispetto al successivo percorso giuridico amministrativo e alle future attività programmate*

RILEVATO, DUNQUE, CHE con le deliberazioni di cui sopra è stata sancita la conclusione della "Fase 2" e l'avvio della "Fase 3";

DATO ATTO CHE, in conseguenza di quanto sopra:

- con deliberazione del consiglio di amministrazione di ASM Terni spa n. 32 del 9/4/2021 (**allegato 9**) avente ad oggetto “indizione di una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l’estensione delle linee di sviluppo della società ASM Terni s.p.a -determinazioni”, con richiamo in premessa del contenuto della determinazione n. 5 del 1/2/2021 del c.d.a. di ASM, è stato deliberato:
 - *di prendere atto dell’“Avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l’estensione delle linee di sviluppo di ASM Terni S.p.A.” predisposto con l’assistenza legale dello Studio Legale Quorum e di approvarne il contenuto;*
 - *di procedere alla pubblicazione dell’avviso previa approvazione dello stesso da parte del socio unico Comune di Terni;*
 - *di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci in un giorno da concordare con l’azionista unico Comune di Terni, con il seguente O.d.G.:*
 - ✓ *Letture ed approvazione verbale seduta precedente.*
 - ✓ *Indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l’estensione delle linee di sviluppo della società ASM Terni S.p.A.; determinazioni.*
- con deliberazione dell’assemblea dei soci n. 6 del 7/5/2021, deliberato avente ad oggetto “indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l’estensione delle linee di sviluppo della società ASM Terni s.p.a – determinazioni” (**allegato 10**), è stato approvato il verbale della riunione dell’Assemblea dei soci del 1.2.2021, sopra richiamato, e deliberato:
 - *di approvare i contenuti dell’“Avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l’estensione delle linee di sviluppo di ASM Terni S.p.A.”;*
 - *di approvare l’“Avviso” e di procedere con la pubblicazione dello stesso dando avvio alla procedura di evidenza pubblica.*
- in data 7/5/2021, all’esito dell’attività di *advisoring* e in esecuzione delle suddette deliberazioni n. 32 del c.d.a. e n. 6 dell’assemblea dei soci, è stata avviata, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, una procedura finalizzata all’individuazione di un operatore economico (partner industriale) con cui realizzare un’operazione di aggregazione societaria ed industriale per il rafforzamento e l’estensione delle linee di sviluppo strategiche definite da ASM Terni spa, ossia la “Fase 3”;
- in attuazione di quanto sopra, ASM Terni ha avviato il procedimento e pubblicato l’avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l’estensione delle linee di sviluppo di Asm Terni spa (**allegato 11**);
- l’avviso è rimasto pubblicato nell’apposita sezione del sito web istituzionale di ASM (sezione “bandi di gara”) per un periodo pari a 18 giorni, fino al 25/5/2021; lo stesso è stato, altresì, divulgato anche in due dei maggiori ed importanti quotidiani a diffusione nazionale, ossia nel “Il Corriere della Sera” (pubblicazione in estratto avvenuta il 10/5/2021) e nel “Il Sole 24 Ore” (pubblicazione in estratto avvenuta il 10/5/2021);

- con pec acquisita al prot. dell'Ente n. 197660 del 31/12/2021 (**allegato 12**), la società ASM Terni ha comunicato di aver concluso la procedura ad evidenza pubblica di cui sopra, mediante approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del c.d.a. (deliberazione n. 160 del 27/12/2021, (**allegato 13**), e di riservarsi di procedere, con successivo e separato atto, all'aggiudicazione definitiva di cui si dirà appresso;
- con la medesima nota, ASM ha, pertanto, trasmesso al Comune, in via riservata, gli esiti della citata procedura ad evidenza pubblica, corredati dalla allegata documentazione di gara (**allegati da 14 a 29** – si riporta in allegato l'intera documentazione di gara trasmessa);
- con nota prot. n. 97612 del 20/6/2022, la società ha comunicato di aver approvato, con delibera del c.d.a. n. 57 del 15/6/2022 (**allegato 89**), l'aggiudicazione definitiva, specificando come l'efficacia della stessa fosse risolutivamente condizionata alla condivisione da parte Consiglio Comunale del Comune di Terni dei relativi esiti;
- dalla documentazione trasmessa in data 31/12/2021 (poi approvata definitivamente dal c.d.a. di ASM del 15/6/2022) è emerso che:
 - solo un operatore economico (ACEA spa) ha chiesto di partecipare alla procedura competitiva, sicché la stazione appaltante, dopo averne verificato i requisiti di partecipazione, ha invitato l'operatore alla presentazione di un'offerta preliminare non vincolante, alla quale ha fatto seguito la fase di negoziazione diretta conclusa in data 15/12/2021;
 - la semplificazione della procedura è stata possibile in base al disposto dell'art. 6, comma 5 dell'avviso di indizione, il quale prevede espressamente la negoziazione diretta con l'unico candidato, nel caso di presentazione di unica offerta, previo accertamento dei requisiti di partecipazione;
 - a seguito della fase di negoziazione, l'operatore economico è stato invitato a presentare l'offerta finale, recepita da ASM in data 22/12/2021; ad essa è seguita l'approvazione da parte del RUP, il quale ha trasmesso la proposta di aggiudicazione al c.d.a. di ASM Terni;
 - quest'ultimo, con delibera n. 160 del 27/12/2021 (successivamente confermata dalla delibera del c.d.a. n. 57 del 15/6/2022), approvava la proposta di aggiudicazione trasmettendo gli esiti (allora provvisori) della procedura al socio unico Comune di Terni in forma riservata con la sopra menzionata pec di cui al prot. n. 197660 del 31/12/2021.
- ASM, con la citata nota riservata del 31.12.2021, procedeva alla trasmissione della documentazione relativa all'operazione in esame al fine di consentire al socio unico Comune di Terni di potersi pronunciare in merito per il tramite dell'organo competente in materia di operazioni di straordinaria amministrazione delle proprie società partecipate, individuato nel Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, dell'art. 7, commi 1, lett. c) e 2, dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 10, comma 1 del TUSP, nonché ai sensi dell'art. 7, lettera a) del regolamento comunale sulle società partecipate non quotate di cui alla D.C.C. n. 165 del 20/12/2018, come modificato dalla D.C.C. n. 113 del 02/04/2019;

RILEVATO CHE l'operazione proposta nell'offerta depositata dall'unico operatore economico presenta notevoli profili di complessità dal punto di vista tecnico-giuridico e finanziario che richiedono, ai fini di una valutazione completa della composita materia, competenze plurispecialistiche in materia societaria; per tali ragioni, si è proceduto:

1. ad affidare ad un professionista uno specifico incarico di supporto di carattere amministrativo, giuridico e contabile nonché per l'attività di supporto e assistenza di carattere amministrativo, giuridico e contabile;
2. a richiedere, ai sensi dell'art. 22 della L. 287/1990, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) un parere preventivo sulla conformità dell'operazione rispetto alla normativa posta a tutela della concorrenza;
3. a richiedere alle direzioni Ambiente e Lavori Pubblici – Manutenzioni, competenti in ordine ai servizi pubblici erogati da ASM, di rimettere le valutazioni di competenza in ordine alle potenziali ricadute che l'operazione potrebbe generare sulla qualità dei predetti pubblici servizi;

In ordine ai punti che precedono nel medesimo ordine:

1. la Direzione Attività Finanziarie, verificata l'assenza di specifiche professionalità presso le Direzioni, con determinazione dirigenziale n. 426 del 17.2.2022 (**allegato 30**), all'esito di procedura di affidamento diretto con invito a n. 3 operatori economici a presentare offerte sulla piattaforma MEPA, incaricava il Dott. Davide Di Russo alla redazione dei seguenti supporti:
 - a. inquadramento giuridico-aziendale dell'operazione societaria in argomento, dopo aver visionato i dati e documenti "confidenziali" forniti dalla stazione appaltante;
 - b. inquadramento in merito alla convenienza tecnica ed economico-finanziaria dell'operazione, tenendo conto, in particolare, delle conseguenze giuridiche ed economiche che la stessa ingenererà:
 - sui servizi pubblici esternalizzati svolti da ASM Terni spa ed affidati alla società ad esito di gara ad evidenza pubblica;
 - sul bilancio del Comune di Terni dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale;
 - c. parere in ordine alla legittimità ed alla correttezza dell'operazione tenendo conto dei parametri previsti dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016 (TUSP) e ponendo, tra questi, in particolare l'accento sulla compatibilità con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa svolta dal Comune di Terni per il tramite della propria società partecipata ASM Terni spa.
2. con nota riservata di cui al prot. n. 26001 del 16/02/2022 (**allegato 31**), il Sindaco richiedeva all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il rilascio di un parere preventivo sull'operazione oggetto dell'acquisita documentazione di gara ai sensi dell'art. 22 della L. 287/1990 al fine di vagliarne la conformità rispetto alla citata normativa, dettata in materia di tutela della concorrenza;
 - a seguito di richiesta di chiarimenti ed integrazioni documentali dell'Autorità (nota prot. n. 35917 del 4/3/2022), il Comune di Terni ha fornito riscontro con nota riservata del Sindaco di cui al prot. n. 41677 del 15/3/2022 (**allegato 32**);
 - a seguito della ricezione della documentazione integrativa, trasmessa da ASM in data 13/4/2022 (prot. n. 59509, di cui si dirà tra breve), il Sindaco ha trasmesso all'Autorità un'ulteriore nota rimettendole il suddetto materiale (prot. riservato n. 65810 del 26/4/2022, (**allegato 33**);

- il richiesto parere è stato trasmesso dall'AGCM in data 10/05/2022 (prot. n. 74627) con i contenuti di cui si dirà più avanti;

3. tenuto conto dell'eterogenea e complessa composizione dell'operazione, la Direzione Attività Finanziarie richiedeva, altresì, i pareri istruttori di specifica competenza alle direzioni Ambiente e Lavori Pubblici – Manutenzioni, al fine di consentire una valutazione delle possibili ricadute dell'operazione societaria proposta in ordine, rispettivamente, al servizio idrico integrato e al servizio ambientale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. All'uopo le Direzioni interessate rimettevano con distinti pareri istruttori prodromici (**allegati 34 e 35**) le proprie valutazioni in merito agli aspetti di competenza, degli effetti dell'operazione societaria sui rispettivi contratti di servizio

ESAMINATA l'offerta di ACEA e rilevato che la proposta di operazione societaria si struttura come segue:

- ACEA e altre società del Gruppo ACEA (ACEA Ambiente srl, Technologies of Water spa e ACEA Molise srl) sottoscriveranno un aumento di capitale di ASM sino a detenere una partecipazione compresa tra il 40% e il 49% del capitale della stessa ASM Terni spa;
- tale operazione verrà effettuata mediante il conferimento, da parte del Gruppo ACEA, delle partecipazioni in Ferrocarril srl (60%), Umbriadue scarl (99,4%) e Newco Orvieto (fino a un massimo del 10,5 %), nonché di liquidità fino a un massimo di € 2,5 milioni, secondo la scansione temporale dettagliatamente delineata all'interno dell'accordo-quadro allegato all'offerta (**allegato 23**);
- ad ASM sarà riconosciuto, da parte dello stesso Gruppo Acea, anche un maggior valore, sia pur in via eventuale, al verificarsi di specifiche condizioni e, in particolare:
 - un'ulteriore quota (fino al 9,5%) della NewCo Orvieto subordinatamente al verificarsi del primo *earn out* concernente l'ottenimento del riequilibrio tariffario (condizione avveratasi, come specificato nella documentazione integrativa trasmessa da ASM in data 13/4/2022, di cui si dirà più avanti; d'ora in avanti, pertanto, si farà riferimento alla percentuale del 20% quale quota massima di partecipazione di ASM in Newco);
 - ulteriore liquidità fino a un massimo di 10,2 M€ in caso di vittoria del ricorso promosso da ASM Terni in relazione agli interessi di mora CSEA e GSE (secondo *earn out*);
- quanto alla governance, il Comune, Acea e le società del gruppo a questa facenti capo coinvolte, sottoscriveranno, *inter alia*, un patto parasociale (**allegato 24**) avente ad oggetto, tra l'altro, il governo societario e la gestione di ASM Terni e delle società da questa partecipate e controllate ad esito dell'operazione, in maniera tale da assicurare al Gruppo Acea il consolidamento dei risultati economici di ASM Terni e delle sue controllate; le pattuizioni ivi contenute saranno poi trasposte, nei limiti di legge, all'interno del nuovo statuto di ASM Terni spa (**allegato 25**), il quale sarà adottato in occasione della sottoscrizione e liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale da deliberarsi ad hoc da parte dell'assemblea di ASM Terni. Ai sensi dell'art. 9, co. 5 TUSP e dell'art. 42, co. 2, lett. a) TUEL anche l'approvazione di tali documenti deve essere sottoposta al vaglio definitivo del Consiglio Comunale;
- quanto alla scansione temporale dell'operazione, la stessa è dettagliatamente descritta nel suddetto accordo quadro (**allegato 23**) che, in caso di approvazione dell'offerta sarà sottoscritto tra ACEA ed il Comune di Terni; in estrema sintesi, lo stesso prevede che:

- il Comune di Terni convochi l'assemblea dei soci di ASM Terni ed approvi un aumento di capitale, da eseguirsi in n. 2 tranches scindibili mediante emissione di azioni da attribuire al partner industriale ed alle società dallo stesso controllate e, a tal fine, individuate (esse sono: ACEA Ambiente srl, Technologies of Water spa e ACEA Molise srl);
 - in un primo momento verrà approvata la prima tranche di aumento di capitale, la quale sarà sottoscritta e liberata tramite il conferimento delle partecipazioni in Ferrocart srl (60%) e Umbria Due scarl (99,5%);
 - in un secondo momento, invece, si procederà con l'approvazione della seconda tranche di aumento di capitale, consistente sia nel conferimento di una partecipazione nella "NewCo Orvieto" (conferitaria degli asset inerenti al business "smaltimento rifiuti") fino ad un massimo del 20% sia nell'apporto di liquidità fino ad un massimo di € 2.500.000,00;
 - i valori effettivi degli apporti della seconda tranche saranno determinati tenendo conto degli aggiustamenti patrimoniali di ASM Terni, di Ferrocart, di Umbria Due e di Newco Orvieto, in modo tale da consentire che il Gruppo Acea venga a detenere una partecipazione complessiva nel capitale sociale di ASM Terni compresa tra il 40% e il 49% del relativo capitale sociale;
 - in particolare, a tale fine si provvederà all'aggiustamento della posizione finanziaria netta rettificata di ASM Terni, Ferrocart e Umbria Due pari alla differenza positiva o negativa tra (i) la posizione finanziaria netta alle rispettive date di valutazione e (ii) la posizione finanziaria netta rettificata alla data del perfezionamento della prima tranche di aumento di capitale, ai fini della determinazione dell'equity value definitivo delle predette società; successivamente si procederà alla determinazione dell'equity value definitivo di Newco Orvieto effettuata tenendo in considerazione la sua posizione finanziaria netta rettificata alla data di costituzione mediante conferimento;
- le società individuate da ACEA oggetto di conferimento in *assets* e le relative attività sono di seguito riportate:
- Ferrocart srl è titolare di un complesso impiantistico sito in Terni, dedicato al trattamento di rifiuti (prevalentemente carta, plastica, metalli e legno) e serve la provincia di Terni, Perugia e il territorio dell'Alto Lazio;
 - Umbriadue scarl è attiva principalmente nel settore del servizio idrico integrato nel territorio del Comune e in particolare nella costruzione e conduzione di acquedotti, nella costruzione e gestione di impianti di depurazione e di scarico di acque reflue, nonché nella costruzione e manutenzione di reti fognarie. Nel dettaglio, svolge le attività di gestione del sistema fognario dell'intero A.T.O.; gestione delle attività di conduzione e di esercizio degli impianti di depurazione del sub-ambito orvietano; esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria dei depuratori; esecuzione delle attività di manutenzione straordinaria di acquedotti, depuratori e fognature; raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi e rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione; servizi di bollettazione; servizi di reportistica funzionali; realizzazione degli investimenti previsti dal piano d'ambito; manutenzione e aggiornamento sistemi informatici e web innovativi; attività di ingegneria;
 - Newco Orvieto è la società che verrà costituita da ACEA Ambiente s.r.l. mediante conferimento delle attività di cui al polo impiantistico di Orvieto per il trattamento dei rifiuti, vale a dire l'impianto di selezione meccanica, l'impianto di compostaggio e la discarica;

DATO ATTO CHE la Direzione Attività Finanziarie acquisiva inoltre:

- a. Relazione istruttoria predisposta da ASM e finalizzata ad illustrare l'iter condotto, le scelte operate e le motivazioni a supporto dell'operazione (prot. riservato n. 23854 del 11.2.2022, (**allegato 36**), corredata dei relativi allegati (**allegati da 37 a 71**); per renderne più agevole la consultazione, si veda l'elenco indicato in calce alla presente proposta di D.C.C.);
 - b. *Legal opinion* (**allegato 65**), a firma della società tra avvocati Alma, avente ad oggetto un parere legale sulla conformità dell'operazione rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia, ed una *fairness opinion* (**allegato 71**), a firma del consulente Athena Professionisti e Consulenti Associati, avente ad oggetto la congruità finanziaria della partecipazione di ACEA in ASM a seguito dell'operazione che, come detto, sarà compresa tra il 40% e il 49% del capitale sociale (prot. n. 35649 del 4.3.2022);
 - c. versioni aggiornate ed integrate dell'“accordo quadro”, del “patto parasociale” e dello “statuto” (la cui versione originaria è stata quella trasmessa in data 31.12.2021), unitamente ad ulteriori documenti allegati a tali atti (prot. n. 59509 del 13.4.2022, (**allegati da 72 a 76**), con i quali sono stati essenzialmente recepiti gli esiti dell'avveramento anticipato del c.d. “primo Earn Out” (concernente l'ottenimento della conferma del c.d. “Riequilibrio Tariffario”), previsto come eventuale nelle prime bozze dei richiamati atti, ed integrati aspetti tecnici degli accordi;
 - d. nota ASM di riepilogo: “benefici derivanti dalla prospettata operazione” (prot. n. 43912 del 18.3.2022, (**allegato 77**))
 - e. report inerenti all'attività di *due diligence* legale e finanziaria svolta sul ramo d'azienda "NewCo Orvieto" (**allegati 78 e 79**), trasmessi da PWC con mail del 22/4/2022;
 - f. report inerenti la “fase 1” dell'attività di *advisoring* trasmessi da ASM o PWC con mail del 31/5/2022 (**allegati 80 e 81**);
- con distinta comunicazione personale (data la riservatezza dei contenuti), il professionista incaricato trasmetteva il primo lavoro (**allegato 82**), alla cui lettura integrale si rimanda), dal quale, in estrema sintesi, emerge quanto segue:
- *ai fini di un preliminare inquadramento generale dell'operazione alla luce dell'offerta oggetto della proposta di aggiudicazione approvata da ASM, è stato osservato che essa implica la sottoscrizione, da parte dell'operatore interessato e di soggetti ad esso riconducibili (ACEA spa e altre società del Gruppo ACEA, ossia Acea Ambiente srl, Technologies of Water spa e Acea Molise srl,) di un aumento di capitale di ASM sino a detenere una partecipazione compresa tra il 40% e il 49% del capitale di ASM mediante conferimento delle seguenti partecipazioni societarie in Ferrocarril srl (60%), Umbriadue scarl (99,4%) e Newco Orvieto (fino a un massimo del 20%), nonché di liquidità fino a un massimo di euro 2,5 milioni;*
 - *nella prospettiva del Comune, dunque, l'operazione determina, sul lato passivo, la riduzione della quota di partecipazione societaria (pari, come detto, a una percentuale compresa tra il 40% e il 49% del capitale di ASM) e, sul lato attivo, l'incremento del patrimonio netto mediante l'apporto di liquidità e acquisizione di partecipazioni societarie da parte ASM (e, in via indiretta, da parte del Comune);*
 - *quanto alla normativa applicabile, pur essendo astrattamente pertinenti l'art. 3 del R.D. n. 2440/1923 (riguardante i contratti attivi della P.A., ossia quelli dai quali derivi un'entrata) e l'art. 4 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), a rilevare nel caso di specie è la normativa speciale dettata dal d.lgs. 175/2016 (TUSP), la cui prevalenza*

in materia di alienazione di partecipazioni societarie pubbliche è altresì confermata dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7030 e TAR Sardegna, 7 aprile 2017, n. 244);

- *lo stesso TUSP dedica un'apposita disposizione, l'art. 10, agli adempimenti, alla procedura e alle regole per la "alienazione di partecipazioni sociali" da parte di amministrazioni pubbliche, secondo cui la regola generale per l'alienazione delle partecipazioni sociali si identifica con il ricorso a procedure di tipo selettivo, relegando ai soli casi di eccezionalità, previsti dalla seconda parte del comma 2 dell'articolo 10, le ipotesi di mancato ricorso a tali procedure (cfr. Corte conti contr. Lombardia, 8/2019/PAR).*
- *al caso di specie non può ritenersi applicabile l'art. 17 TUSP, dedicato alla costituzione di "società a partecipazione mista pubblico-privata", atteso che questo rileva solo per le società che configurino un "partenariato pubblico privato istituzionalizzato" (di matrice europea, individuato nel Libro Verde della Commissione europea - COM (2004) 327) in cui il socio privato assume un concreto ruolo operativo (essendo chiamato allo svolgimento del servizio affidato alla società) e la cui funzione non si risolve nella mera partecipazione finanziaria nel soggetto societario; il citato art. 17 TUSP, in altri termini, si riferisce a operazioni (e deve essere applicato solo in presenza) di affidamento dell'attività operativa della società mista al partner privato;*
- *in base a quanto sopra esposto, la legittimità della procedura seguita per l'individuazione del partner privato va riguardata esclusivamente rispetto all'art. 10 del TUSP;*
- *alla luce degli elementi concreti che emergono dalla documentazione di gara, la suddetta procedura non risulta censurabile, posto che al di là del nomen iuris impiegato (il quale fa specifico riferimento a "procedura a evidenza pubblica"), ASM ha effettivamente seguito una procedura a evidenza pubblica, che ricalca, per modalità e scansione temporale, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del codice dei contratti pubblici e che soddisfa i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;*
- *il perfezionamento della cessione della partecipazione in favore di ACEA richiede, a monte, un intervento provvedimentale da parte del Consiglio Comunale, secondo le forme richieste dall'art. 7, co. 1, TUSP, cui l'art. 10 espressamente rinvia. Quest'ultimo non richiama invece il co. 2 dello stesso art. 7, ove a sua volta si rinvia all'art. 5, co. 1, con la conseguenza che non va ritenuta necessaria la specifica e analitica motivazione richiesta dal predetto art. 5, co. 1. L'atto deliberativo che deve precedere l'alienazione deve, in ogni caso, essere motivato come qualunque altro atto amministrativo discrezionale della p.a., nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'art. 3 della l. 241/1990;*
- *l'onere di motivazione analitica di cui all'art. 5 TUSP va, tuttavia, assolto in riferimento al profilo dell'acquisto di partecipazioni indirette da parte del Comune, per il tramite della partecipata ASM; per partecipazione indiretta, infatti, il TUSP intende quella detenuta in una società da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (art. 2, co. 1, lett. g) e, allo stato, ASM è senz'altro in controllo del Comune ai sensi dell'art. 2, co. 1 lettere b) ed m) del TUSP;*
- *in riferimento a tale ultimo aspetto (ossia al tema del controllo societario) l'offerta prevede che il Comune, pur conservando il 51% delle azioni di ASM, sottoscriva un patto parasociale con l'offerente ACEA e con le società del gruppo a questa facente capo coinvolte nell'operazione, avente ad oggetto, tra l'altro, il governo societario e la gestione di ASM e delle società da questa partecipate e controllate;*
- *sebbene l'offerta preveda che il Comune conservi la maggioranza delle azioni di ASM, il suddetto patto contempla un sistema di riserve in favore del c.d.a., la composizione paritaria del medesimo c.d.a. tra membri di designazione comunale e membri espressione di ACEA, nonché l'attribuzione del casting vote all'a.d. nominato da ACEA in caso di parità; ciò che, di fatto, attribuisce ad ACEA e alle società del Gruppo Acea il controllo sulle scelte societarie di maggior rilievo;*

- *quanto sopra risulta ancor più evidente alla luce della previsione, per un elenco di materie rilevanti di competenza assembleare, del quorum qualificato dell'85% "incluso in ogni caso il voto favorevole del Gruppo Acea" (v. art. 6.2 della bozza di patto parasociale [allegati 24 e 76] e art. 17 della bozza di nuovo statuto ASM [allegati 25 e 75]), il che equivale ad attribuire a quest'ultimo un potere di blocco/veto che esclude, in capo al Comune, quell'influenza dominante che, nella sostanza, esprime il controllo societario;*
 - *se da un lato tale mutamento comporta la presa d'atto circa la futura difficoltà del Comune di orientare le scelte strategiche di ASM, dall'altro sottrae ASM all'applicazione di gran parte delle disposizioni del TUSP (il riferimento, in particolare, è agli artt. 6, 11 e 19 in materia di organizzazione, organi e personale).*
- con distinta comunicazione personale (data la riservatezza dei contenuti), il medesimo professionista ha trasmesso il secondo lavoro (**allegato 83**), alla cui lettura integrale si rimanda) nel quale, anche tenuto conto della ricostruzione fornita da ASM, contenuta nella relazione trasmessa all'Ente con nota prot. n. 23854 del 11/2/2022 (**allegato 36**) e posta a disposizione del medesimo professionista, ha osservato quanto segue:
- *l'esigenza di svolgere una procedura volta alla ricerca di una partnership privata è sorta a causa di una situazione di tensione finanziaria in cui ASM è venuta a trovarsi e che, imputata ad una serie di fattori (necessità di supportare finanziariamente la gestione del servizio idrico integrato, extra-investimenti nella gestione in RTI della raccolta e smaltimento rifiuti, impatto del dissesto del Comune di Terni), ha comportato la necessità, a partire dal 2014, di fare ricorso a politiche di leasing per individuare finanziatori alternativi rispetto alle banche, di ricorrere (nel 2021) alle misure agevolative previste per l'emergenza Covid-19 per ottenere nuova finanza sia a breve che a lungo termine, nonché di ritardare i pagamenti nei confronti dei fornitori e di GSE spa (Gestore dei servizi Energetici) e CSEA (Cassa per i servizi Energetici e Ambientali), ciò che ha portato anche a proporre ai creditori un piano di rientro del debito che, tuttavia, non è stato, ad oggi, accettato dagli stessi;*
 - *anche se negli ultimi anni la società ha registrato risultati economici positivi, sebbene non tali da generare flussi di cassa adeguati a risanare la situazione, alla vigilia dell'avvio della procedura, ASM presentava indicatori finanziari con andamenti molto critici, pur se al di sotto delle soglie di allarme, tali da far paventare (all'interno delle note integrative, delle relazioni della società di revisione e delle relazioni del collegio sindacale, allegate ai bilanci approvati negli ultimi anni) rischi per la continuità aziendale;*
 - *ACEA spa è tra le più attive e consolidate utilities in Italia, ai vertici nel settore idrico, nel settore ambiente e nella distribuzione elettrica e nel mercato dell'energia, come dimostrato anche dagli investimenti programmati nel suo piano strategico 2020-2024;*
 - *il settore delle utilities si presenta disomogeneo e caratterizzato da poche grandi aziende e una moltitudine di piccole imprese; le linee di sviluppo di queste aziende presentano caratteristiche comuni, atteso che tutte mirano a efficientare le proprie gestioni attraverso l'impegno sulla loro sostenibilità, ciò che richiede, tra l'altro, la realizzazione di economie di scala e di scopo;*
 - *ASM, a seguito dell'operazione proposta nell'offerta di ACEA, sebbene sottratta al controllo del Comune, prevede di superare le criticità gestionali che ne hanno determinato l'elevato indebitamento e la tensione finanziaria che ne ha minato la continuità aziendale;*
 - *con particolare riferimento alla strategia industriale, ASM verrebbe ad assumere il ruolo di polo aggregatore nel territorio di riferimento e acquisirebbe importanti opportunità di crescita, sia organica che per linee esterne;*
 - *in base all'offerta, gli ambiti di operatività che dovrebbero significativamente beneficiare dell'inquadramento di ASM nel Gruppo ACEA sono:*

- *il servizio idrico integrato, mediante l'efficientamento dei processi di depurazione, la riduzione delle perdite idriche e l'incremento della qualità dell'acqua nel territorio, anche grazie a sistemi come Water Management System e contatori smart;*
- *il settore "ambiente": in considerazione della complementarità degli impianti già gestiti da ACEA in Umbria e delle rilevanti sinergie industriali conseguentemente attivabili, l'obiettivo sarebbe quello di chiudere il ciclo integrato dei rifiuti sul territorio di riferimento, con conseguenti razionalizzazioni dei costi;*
- *il servizio di distribuzione elettrica, atteso che il know-how acquisito da ACEA nella gestione della rete del Comune di Roma consentirebbe lo sviluppo e l'ammodernamento della rete di distribuzione di ASM, sia in termini di competenze industriali che di sviluppo di tecnologie smart (come la sostituzione contatori);*
- *il settore "innovazione e sviluppo", visto che il Gruppo ACEA ha inserito nel Piano Strategico 2020-2024 oltre 600 milioni di euro di investimenti in innovazione, in primis con riferimento alla mobilità elettrica e a nuove iniziative di illuminazione pubblica (come il Palo 4.0);*
- *ciò premesso, gli assets che ACEA offre di conferire in ASM appaiono coerenti con la mission e con le linee strategiche di ASM atteso che:*
 - *l'acquisizione della partecipazione in Ferrocart è ritenuta idonea a consentire il completamento dell'offerta di servizi nel settore del riciclo e recupero dei rifiuti nel territorio di riferimento attraverso una strategia di tipo "joint activities", la quale permetterebbe di prospettare scenari di crescita immediati, riferibili alla ristrutturazione dei flussi e rifiuti in ingresso, alla revisione dei trasporti contestuale alla razionalizzazione dei servizi, nonché ai vantaggi competitivi generati dall'attuazione di politiche gestionali integrate volte alla massimizzazione dell'attività di riciclo interconnessa alla rete vendita di Ferrocart;*
 - *l'acquisizione della partecipazione in Umbria Due, che già detiene il 40% di SII scpa, consentirebbe ad ASM di ampliare ed implementare l'offerta di servizi, anche mediante investimenti nei processi di depurazione e nella manutenzione delle reti, coerentemente con l'obiettivo di crescita e consolidamento del business idrico;*
 - *l'acquisizione della partecipazione nella NewCo Orvieto determinerebbe il conferimento in ASM di un polo impiantistico comprensivo dell'impianto di selezione, compostaggio e discarica dei rifiuti, con ricadute positive in termini, rispettivamente, di maggiore capacità di gestire i rifiuti e i flussi a livello regionale, di massimizzazione delle attività di riciclo e di ampliamento della sfera d'influenza aziendale verso territori più ampi rispetto a quelli attualmente gestiti da ASM, nonché di gestione di molteplici categorie di rifiuti speciali non pericolosi;*
- *con riferimento alla valorizzazione di ASM e degli asset apportati dalle società del Gruppo ACEA, è possibile ritenere corretti e condivisibili i parametri valutativi e quantitativi alla base delle misurazioni svolte dal consulente incaricato da ASM (ATHENA Professionisti e Consulenti Associati) nel parere sulla congruità finanziaria ("Parere di Congruità" o "Fairness Opinion", trasmesso da ASM in data 4/3/2022, prot. n. 35649 (**allegato 71**) della partecipazione di ACEA in ASM a seguito dell'operazione (partecipazione complessiva compresa tra il 40% e il 49% del capitale sociale);*
- *tenuto conto della "nota su benefici derivanti dalla prospettata operazione" (**allegato 77**), ASM stima i seguenti benefici:*
 - *sul piano economico-finanziario, il beneficio potenzialmente derivante è pari ad € 14,9 milioni, quale incremento del risultato netto (cumulato nel periodo sino al 2030) per effetto dei proventi finanziari in forma di maggiori utili di esercizio (e quindi dividendi) che vengono causalmente ricondotti al conferimento delle partecipazioni in Ferrocart e in NewCo Orvieto; in via cautelativa, non imputa invece alcun provento finanziario all'incremento della partecipazione in SII Terni scpa prima del 2025 e all'acquisizione della partecipazione in Umbria Due; il tutto senza tenere conto delle sinergie di costo e industriali le cui previsioni non potrebbero che essere parziali, stante l'assenza di un piano industriale (l'elaborazione del quale non può che intervenire in un momento successivo al perfezionamento dell'operazione, non potendo prescindere dal concorso e condivisione di ACEA);*
 - *sul piano patrimoniale si stima un incremento del patrimonio netto di ASM, già a partire dal 2022, di € 42,3*

milioni (quale effetto degli apporti conferiti) e si prevede un patrimonio netto al 2030 di € 134,9 milioni, con una differenza positiva, rispetto allo scenario alternativo “stand alone” (ossia qualora l’operazione non venisse perfezionata) di € 56,2 milioni (e un beneficio patrimoniale di circa € 13,1 milioni imputabile al contributo degli asset apportati);

- *le suddette previsioni paiono, quantomeno, ragionevoli ed equilibrate, tanto più che, con apprezzabile obiettività e cautela, esse sono state volutamente circoscritte al solo beneficio potenzialmente riconducibile ai dati (parziali) ad oggi disponibili;*
- *in conclusione, per quanto concerne la prospettiva del Comune di Terni:*
 - *l’impatto dell’operazione sui servizi esternalizzati, affidati a ASM, si profila positivo, considerato che questi dovrebbero poter beneficiare dei vantaggi connessi all’inserimento della società nell’orbita di ACEA; vantaggi che, per quanto non concretamente quantificabili, dovrebbero registrare ricadute positive sul territorio di riferimento (peraltro, chiudendo i cicli dei settori ambiente e idrico, con gli asset industriali apportati da ACEA e dalle società del Gruppo Acea, ASM aspira a migliorare la propria indipendenza economica da altri fornitori e contrastare la concorrenza di altri operatori, dovendo per legge essere garantito il loop del ciclo ambientale e idrico per ambito territoriale);*
 - *quanto alle ricadute sul bilancio comunale, oltre al recupero, da parte della partecipata ASM, di una solida situazione di continuità aziendale (ed il conseguente disinnescamento del rischio, per il Comune, di azzeramento del valore della partecipazione) l’operazione avrebbe un impatto neutro sul bilancio di previsione finanziario e sul rendiconto finanziario del Comune, in quanto l’intero onere finanziario è previsto a carico dei nuovi soci di ASM; in caso di futura distribuzione di dividendi (che ASM, nella menzionata “nota su benefici derivanti dalla prospettata operazione”, **allegato 77**), prevede in misura significativa nell’arco temporale sino al 2030), il Comune registrerà in bilancio, nel titolo III, una entrata per la misura corrispondente;*
 - *effetti positivi si avranno anche sul piano economico-patrimoniale, atteso che:*
 - *nello stato patrimoniale del Comune, la partecipazione verso ASM subirà una modifica per effetto dell’aumento di capitale sociale e del patrimonio netto della società; come sintetizzato dalla fairness opinion (**allegato 71**), cfr. tabella a pag. 7 - doc. 41), il valore post operazione della partecipazione del Comune in ASM dovrebbe oscillare da un minimo di circa € 39,7 milioni a un massimo di circa € 46 milioni in relazione alle valutazioni degli asset di ACEA conferiti in ASM alla data del closing;*
 - *economicamente, la distribuzione di eventuali utili futuri, produrranno maggiori ricavi con un effetto positivo sul conto economico;*
 - *anche il bilancio consolidato dovrebbe verosimilmente registrare un miglioramento del rapporto di indebitamento consolidato e degli indici di liquidità consolidata unitamente a un accrescimento dell’utile consolidato;*
- *con distinta comunicazione personale (data la riservatezza dei contenuti), il professionista ha trasmesso il terzo ed ultimo lavoro oggetto dell’incarico (**allegato 84**), alla cui lettura integrale si rimanda) nel quale ha osservato quanto segue:*
 - *come sostenuto nel primo parere, ad applicarsi nel caso di specie è l’art. 10 TUSP il quale se da un lato richiede al Comune di adottare un atto deliberativo secondo le modalità di cui all’art. 7, co. 1 (delibera di consiglio comunale), dall’altro non impone di assolvere all’onere di motivazione analitica di cui all’art. 5 dettato in materia di costituzione di nuove società o di acquisizione di nuove partecipazioni in società già esistenti;*
 - *tale puntualizzazione perde di rilievo nel caso di specie, atteso che l’operazione, così come strutturata (sottoscrizione di azioni, in sede di aumento di capitale, da parte di ACEA e di società del Gruppo ACEA in cambio di apporti in assets e liquidità) è strettamente connessa all’acquisto (indiretto) di partecipazioni oggetto di conferimento da parte delle società del Gruppo ACEA (essendo la seconda il corrispettivo della prima, essenzialmente in rapporto sinallagmatico); ne consegue che, in ordine a tale ultimo aspetto (acquisto di partecipazioni indirette per il tramite di ASM) ad essere applicabile è il citato art. 5 TUSP;*
 - *alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell’interpretazione sostanzialistico-funzionale alla quale tende anche la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2021, n. 6213 secondo cui ogni operazione che si traduce in una*

modifica del modello organizzativo è assimilabile alla fattispecie della trasformazione societaria, con conseguente applicazione dell'art. 7, ult. co. TUSP, il quale rende applicabile, ai sensi della lett. c), l'art. 7, co. 1 e 2, TUSP e, quindi, l'art. 5, co.1), gli elementi motivazionali a supporto dell'alienazione non potranno che essere influenzati da quelli che legittimano l'acquisizione ai sensi dell'art. 5 TUSP, essendo le ragioni che inducono il Comune ad alienare e, contestualmente, ad acquistare, inestricabilmente intrecciate e reciprocamente influenzate;

- occorre, pertanto, che il Comune evidenzi analiticamente nella deliberazione di consiglio comunale la sussistenza di tutti i presupposti prescritti dall'art. 5 TUSP e, in particolare:

a) la compatibilità delle acquisende partecipazioni in Ferrocarril, Umbria Due e NewCo Orvieto rispetto all'art. 4, TUSP;

b) la compatibilità di ASM (nell'assetto risultante all'esito dell'operazione) con il predetto art. 4, TUSP;

c) le ragioni e la finalità dell'operazione nel suo complesso, anche sul piano: 1) della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria; 2) della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

d) la compatibilità dell'operazione con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

e) la compatibilità dell'intervento finanziario previsto dall'operazione con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese;

- a ciò si aggiunge, inoltre, che l'art. 20 del TUSP mira, nell'ambito di procedimenti di razionalizzazione periodica, alla dismissione di tutte quelle partecipazioni in società che non soddisfino i requisiti di cui al comma 2; come logico corollario, quindi, se una società presenta circostanze alle quali è connesso l'obbligo di dismissione, deve ritenersi in linea di massima preclusa la possibilità che una pubblica amministrazione possa acquistarne una partecipazione o incrementare quella già detenuta;

- dovendo passare in rassegna i singoli aspetti della motivazione analitica di cui all'art. 5, si osserva quanto segue:

a) sull'ammissibilità dell'acquisto indiretto delle partecipazioni conferite in ASM.

- tenuto conto di quanto contenuto nell'offerta e del rispettivo oggetto sociale, tutte e tre le società (Ferrocarril, Umbria Due e NewCo Orvieto) oggetto del conferimento in ASM (e, per il tramite di questa, oggetto dell'acquisto indiretto da parte del Comune) svolgono attività di "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi", consentite ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP;

- sia il servizio idrico integrato (cfr. art. 141, co. 2, d.lgs. 152/2006 e Corte Cost. n. 187/2011) che la gestione dei rifiuti urbani (Cfr. art. 177, co. 2, d.lgs. 152/2006), inclusi nei servizi "a rete", infatti, rientrano nella definizione di servizi di interesse generale (art. 2, co. 1, lett. b) e i) TUSP);

- del resto, il fatto che le attività in questione rientrino tra quelle strettamente necessarie alle finalità del Comune, suscettibili di essere gestite mediante un organismo societario partecipato, è dimostrato dal fatto che esse hanno carattere complementare a quelle già rientranti nell'oggetto sociale di ASM, come definito all'art. 5 dell'attuale statuto (**allegato 85**), oltre che confermato dalle valutazioni operate dal Comune in sede di ricognizione ex art. 20 TUSP (v. allegato "A" alla D.C.C. n. 263 del 29/12/2020);

- tutto ciò premesso, l'acquisto delle partecipazioni indirette di cui sopra sembra soddisfare il c.d. vincolo di attività posto dall'art. 4 TUSP, non ostando ad una valutazione in tal senso nemmeno la circostanza per cui le acquisende società opererebbero anche al di fuori del territorio comunale (a tal proposito, si veda il co. 9-bis del menzionato art. 4, il quale ribadisce la compatibilità anche laddove il servizio sia svolto "fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento");

- ad essere rispettati con le acquisizioni sarebbero, inoltre, anche i vincoli imposti dall'art. 20, co. 2, TUSP, considerato che sia Ferrocarril sia Umbria Due sia il polo impiantistico di Orvieto (che confluirà in NewCo Orvieto) rientrano nei limiti imposti dalla citata norma ai fini del mantenimento di una partecipazione societaria in capo ad una PA;

b) sulla compatibilità di ASM (nell'assetto risultante all'esito dell'operazione) con il predetto art. 4 TUSP

- in considerazione del fatto che il conferimento ha ad oggetto partecipazioni di società la cui attività è compatibile e complementare con quella già svolta da ASM, l'oggetto sociale di quest'ultima post operazione non presenterà significative modifiche, consolidando in tal modo la mission di gestione di servizi pubblici di interesse generale, consentita ex art. 4, co. 2, lett. a) TUSP;

- nemmeno il fatto che il Comune socio, per effetto dell'approvazione dell'operazione de qua, perderà il controllo di ASM Terni (v. quanto detto nel primo parere) appare ostativa rispetto all'ammissibilità della partecipazione in ASM, atteso che l'art. 4 non la esclude per il solo fatto che il socio pubblico non sia in grado di esercitare sulla società un'influenza dominante o determinante e considerato che la legittimità di partecipazioni minoritarie viene messa in dubbio dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578) unicamente in relazione a partecipazioni di scarsissima entità (c.d. "partecipazioni pulviscolari");

c) le ragioni e la finalità dell'Operazione nel suo complesso

- la ragione sottesa all'operazione, meglio specificata nel secondo parere, è consistita essenzialmente nella situazione di difficoltà finanziaria in cui la società è venuta progressivamente a trovarsi negli ultimi anni, tale da mettere a repentaglio la continuità aziendale e la possibilità di effettuare gli investimenti necessari a una corretta gestione dei servizi e tale da condurre all'ideazione ed elaborazione di una risposta strutturale, reputata ineludibile, viste le criticità registrate (ritenute non superabili attraverso una gestione ordinaria);

- nulla osta, peraltro, alla circostanza che il Comune abbia attinto agli argomenti, alle considerazioni ed ai dati ricavabili dai documenti trasmessi dalla propria partecipata ASM, atteso che l'onere gravante sull'Ente è, semplicemente, quello di accertare che il flusso informativo proveniente dalla società (sulla quale grava in via esclusiva la responsabilità della veridicità delle informazioni, salvo ovviamente i casi di macroscopica irrazionalità) sia effettivo e completo, e che l'azione della società risulti ragionevole e conforme ai principi dell'azione amministrativa, al fine di poterne avallare e assecondare (ove richiesto ex lege) l'operato e le scelte;

- ciò posto, può essere valutato positivamente l'operato del Comune di Terni, il quale ha attivato un confronto dialettico con la società nell'arco dell'operazione; ha acquisito dalla medesima l'intero patrimonio informativo relativo all'operazione stessa; ha constatato la ragionevole affidabilità dei dati in questione, trattandosi di elementi non soggettivamente elaborati dalla società, bensì avvalorati dall'autorevolezza dell'advisor incaricato da ASM oltre che confortati da una legal opinion e una fairness opinion (**allegati 65 e 71**) acquisite presso soggetti indipendenti;

c1) sulla sostenibilità finanziaria

- l'acquisizione delle partecipazioni indirette e, più in generale, l'intera operazione non implicano alcuno sforzo a carico delle casse del Comune; prevede, anzi, un'iniezione di capitali in termini di assets e liquidità (€ 2,5 milioni) in ASM, ciò che dovrebbe consentire il superamento delle evidenziate difficoltà finanziarie e, nel contempo, scongiurare sia l'esigenza di un intervento di soccorso da parte del Comune sia il correlato rischio che la crisi determini l'aumento/riduzione del valore della partecipazione del Comune in ASM;

- sul punto possono utilmente essere richiamate sia le valutazioni in ordine alle stime economico-finanziarie prospettiche (v. secondo parere) sia le conclusioni di cui alla plurimenzionata fairness opinion (**allegato 71**), attesa la già valutata affidabilità ed attendibilità delle stesse;

c2) sulla convenienza economica

- la convenienza economica è certificata dagli elementi che emergono dalla fairness opinion (**allegato 71**) dalla due diligence (**allegato 27**), dal business plan degli asset conferiti (**allegato 21**) e dalla "Nota su benefici derivanti dalla prospettata operazione" (**allegato 77**) trasmessa dalla Società;

- affrontando isolatamente il profilo relativo all'acquisizione di assets, l'andamento 2020 e il current trading al 30 giugno 2021 risultano complessivamente rassicuranti sia per Umbria Due (cfr. **allegato 27**), pagg. 10 e 16) che per Ferrocarr (cfr. **allegato 27**), pagg. 18 e 21/22); risulta, inoltre, che tutte le partecipazioni oggetto di conferimento

presentano risultati prospettici costantemente positivi (cfr. il business plan degli asset conferiti – **(allegato 21)** e che l'equity value degli apporti in asset (cui va aggiunto l'apporto in liquidità di € 2,5 milioni) è risultato congruo con la partecipazione di ACEA e delle società del Gruppo Acea in ASM all'esito dell'operazione;

- oltre che funzionali all'efficientamento dei servizi erogati da ASM, l'acquisto delle partecipazioni è in grado di generare (stando alle previsioni societarie, **(allegato 77)** le quali non tengono, peraltro, conto dei potenziali benefici connessi alle sinergie di costo e industriali con il Gruppo ACEA) una maggiore patrimonializzazione della società ed un incremento del patrimonio netto, oltre che, sul piano economico-finanziario, un incremento del risultato netto;

- nell'ottica del Comune, la convenienza economica si può ben esprimere con le considerazioni svolte in chiusura del secondo parere (in particolare, aumento del valore della partecipazione, distribuzione di eventuali utili, miglioramento del bilancio consolidato);

c3) sulla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato

- sotto tale profilo, l'operazione ha valenza neutra in quanto non modifica l'attuale assetto dei servizi già affidati ad ASM;

- il venir meno del controllo pubblico che seguirà alla sottoscrizione del patto parasociale **(allegati 24 e 76)** comporterà quale diretta conseguenza che il Comune non avrà più il potere di procedere unilateralmente con modifiche alle linee guida strategiche della Società; in ogni caso, l'operazione ha il merito di garantire la permanenza di ASM nella gestione dei servizi pubblici del territorio tramite il rafforzamento industriale prospettato da ACEA;

d) sulla compatibilità dell'operazione con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

- quanto all'efficienza (rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti), l'operazione appare in grado di consentire il superamento delle difficoltà finanziarie in cui ASM si trova, oltre che di permetterne il rafforzamento industriale; il tutto mediante la cessione di una quota del capitale e del controllo societario la quale è, tuttavia, controbilanciata dagli apporti in assets funzionali agli obiettivi strategici fissati nelle linee guida del maggio 2021 **(allegato 58)**;

- quanto all'efficacia (rapporto tra obiettivi fissati e risultati conseguiti), l'operazione appare coerente sia con quanto deciso in sede di razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP (v., da ultimo, D.C.C. n. 263 del 29/12/2020 e n. 320 del 28/12/2021) sia con il programma tracciato dal c.d.a. di ASM con la delibera n. 172/2018 **(allegato 2)**;

- sul piano dell'economicità (rapporto tra risorse ed obiettivi), infine, l'operazione dovrebbe consentire ad ASM di assommare, ai più volte evidenziati vantaggi di ordine finanziario, benefici in chiave di rafforzamento industriale, tramite integrazione verticale nella filiera ambientale e ottimizzazione nel sistema impiantistico; in termini di sinergie di costo nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato; in termini di rafforzamento dei servizi in ambito distribuzione energia elettrica e innovazione;

e) sulla compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese

- posto che gli "aiuti di stato" consistono in agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, il caso di specie non vi rientra atteso che non contempla erogazioni pubbliche di alcun genere e che la partecipazione che verrà garantita ad ACEA in ASM (la quale rappresenta il "corrispettivo" rispetto all'acquisizione degli assets) risulta congrua rispetto a quanto conferito;

- l'avvenuto espletamento di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio conferma, poi, che non siano state adottate condizioni preferenziali in favore di ACEA tali da alterare la concorrenza;

- con nota prot. n. 74627 del 10/05/2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) trasmetteva al Comune di Terni il richiesto parere (**allegato 86**), nel quale veniva, in particolare, osservato che:

- *l'operazione debba essere valutata nella sua sostanza, superando qualsiasi approccio formalistico. Ciò permette innanzitutto di escludere che quella in esame sia configurabile alla stregua di una mera operazione societaria regolata unicamente dal diritto privato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, TUSPP; infatti, sebbene non vi sia nel TUSPP una espressa norma dedicata alle operazioni straordinarie coinvolgenti imprese pubbliche, al fine di escludere l'applicabilità del TUSPP occorre considerare se gli effetti sostanziali dell'operazione possano essere ricondotti nell'ambito delle sue previsioni. A questo riguardo le operazioni che contemplano la diluizione di una partecipazione pubblica totalitaria a favore di un soggetto privato sono astrattamente riconducibili sia all'art 10 sia agli artt. 7 e 17 del TUSPP. Nel caso di specie, tuttavia, non appare applicabile la fattispecie prevista dall'art. 10 del TUSPP, che fa riferimento alla mera alienazione di partecipazioni da parte del socio pubblico o della società a partecipazione pubblica nel rispetto dei principi di "pubblicità, trasparenza e non discriminazione". Infatti, il socio privato che ASM intende acquisire non si configura come un mero finanziatore della società, ma come un vero e proprio socio operativo, che contribuirà allo svolgimento di tali servizi e influirà sulla governance della Società. Appare viceversa ipotizzabile la creazione di una vera e propria società mista ex art. 7, comma 5, TUSPP, con l'istituzione di una partnership pubblico-privata in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e del servizio idrico, che comporta la necessità di espletare una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. In simili casi di riduzione della partecipazione pubblica attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di un socio privato, la giurisprudenza ha inquadrato la fattispecie nell'ambito del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, proprio attraverso la valorizzazione della partecipazione attiva del privato all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e alla gestione della stessa;*
- *l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC - delibera n. 172/2018), richiamando i principi espressi in materia dalla giurisprudenza amministrativa (in particolare, da Cons. St. n. 8376 e n. 824/2009), ha precisato che la necessità di espletare una procedura a evidenza pubblica per la scelta del socio privato in una società mista ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, debba essere intesa in modo estensivo e debba pertanto trovare applicazione anche nelle ipotesi di ingresso di soci privati in una società pubblica che già operi come affidataria di un servizio pubblico in base a contratti sottoscritti in esito a procedure di gara;*
- *La necessità di espletare una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato potrebbe essere soddisfatta sia tramite lo svolgimento di una gara aperta sia attraverso una procedura competitiva con negoziazione o altra procedura prevista dal D.lgs. n. 50/2016;*
- *nel caso di specie la procedura seguita dal Comune di Terni e da ASM (cfr. nota 2), seppure non sia stata una gara aperta, si ritiene abbia comunque garantito un sufficiente livello di trasparenza e pubblicità ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. È stato, infatti, sollecitato il mercato attraverso la pubblicazione dell'avviso di indizione della procedura sul sito di ASM e su alcuni quotidiani nazionali; inoltre, ASM, tramite un advisor finanziario, ha previamente condotto una verifica dell'interesse del mercato per la partnership industriale;*
- *quanto detto presenta un'importante eccezione riferita al servizio di illuminazione pubblica affidato in via diretta dall'ente pubblico socio ad ASM (con decorrenza 7/1/2004 fino a fine 2050), nonostante quest'ultima non abbia le caratteristiche di società in house providing; la procedura seguita, infatti, non è sufficiente a legittimare la prosecuzione di un servizio pubblico, come quello citato, a favore della costituenda società mista, atteso che l'art. 17 TUSP impone, per l'affidamento diretto di contratti a società a capitale misto pubblico-privato, vincoli ulteriori rispetto alla mera scelta del socio privato tramite procedura ad evidenza pubblica (contemplata dall'art. 7, comma 5, TUSP) e, segnatamente, la necessità: 1) di espletare una gara cd. "a doppio oggetto", che comprenda sia la scelta del socio sia l'affidamento dell'appalto o della concessione; 2) della partecipazione del socio privato pari ad almeno il 30% del capitale sociale; 3)*

di limitare la durata della partecipazione del socio privato ad una misura non superiore a quella prevista per lo svolgimento dell'appalto o della concessione;

RITENUTO, per gli aspetti di legittimità giuridica e amministrativa dell'operazione, che:

- sebbene le operazioni che contemplano la diluizione di una partecipazione pubblica totalitaria a favore di un soggetto privato siano astrattamente riconducibili sia all'art 10 sia agli artt. 7 e 17 del TUSPP, il caso di specie risulta più propriamente inquadrabile in una operazione di creazione di società mista (ex art.7 TUSPP) con l'istituzione di una *partnership* pubblico privata. Indipendentemente dal *nomen iuris* che si intenda attribuire all'operazione, ciò che si richiede comunque è che il socio privato sia individuato mediante una procedura ad evidenza pubblica idonea a selezionare le migliori condizioni contrattuali per la PA (sia in termini di soggetto contraente che di contenuto tecnico-economico), cosa che nel caso di specie è avvenuta atteso che ASM ha seguito una procedura equivalente a quella disciplinata dall'art. 62 del codice dei contratti pubblici (procedura competitiva con negoziazione) ed ha rispettato i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione del procedimento;
- lo statuto della società ASM Terni spa (**allegato 85**), all'articolo 7 denominato "Partecipazione maggioritaria pubblica" prevede espressamente l'ingresso del socio privato stabilendo al comma 1 che "*la società è a prevalente carattere pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lett e) della legge n. 142/1990*", e che "*il capitale sociale debba essere detenuto in misura non inferiore al cinquanta per cento più uno dal Comune di Terni*".
- sotto il profilo amministrativo, la "procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l'estensione delle linee di sviluppo di ASM Terni spa", espletata da ASM Terni spa risulta conforme ai principi sanciti dalla Legge 241/1990, atteso che l'avviso di indizione:
 1. Individua il responsabile unico del procedimento (articolo 2 dell'avviso);
 2. Individua le finalità e l'oggetto del procedimento (articolo 3 dell'avviso);
 3. Individua le fasi e il termine del procedimento (articoli 6 e 8 dell'avviso);
 4. Individua le modalità di accesso agli atti indicando le parti della documentazione sottoposti a obbligo di riservatezza;
 5. Individua le modalità di ricorso e l'autorità giurisdizionale competente.
- In ordine alla legittimazione di ASM alla conduzione della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l'estensione delle linee di sviluppo di ASM Terni spa, la stessa è sostanzialmente in linea con gli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale *in illo tempore*, come richiamati in premessa, tenuto conto che, in ogni caso, è necessario sottoporre la finalizzazione dell'operazione al vaglio dell'organo consiliare;

RITENUTO altresì, per gli aspetti relativi all'efficienza, economicità ed efficacia dell'operazione, che gli stessi sono stati individuati dalla società ASM Terni spa come segue:

- benefici per l'accesso al credito e liquidità di breve periodo, dovuti agli apporti di liquidità da parte di ACEA, agli apporti in assets (con conseguente patrimonializzazione dell'azienda), nonché alla partecipazione stessa di ACEA al capitale sociale (fattore di per sé idoneo a garantire e assicurare in misura maggiore creditori e banche);

- rafforzamento industriale tramite integrazione verticale nella filiera ambientale e ottimizzazione del sistema impiantistico, dal momento che tra gli apporti previsti figura una piattaforma per il trattamento delle frazioni differenziate (Ferrocart) ed un polo per il trattamento delle indifferenziate e del rifiuto organico (Newco Orvieto), ciò che dovrebbe consentire da un lato di ridurre l'esigenza di potenziare/rinnovare il parco impianti e dall'altro di sviluppare maggiori sinergie (sia in termini logistici che di flussi di rifiuto) impiantistiche con gli impianti già detenuti da ASM Terni;

- sinergie di costo nell'ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato, atteso che tutte le attività operative saranno gestite dal gruppo ASM Terni (direttamente o per il tramite della partecipazione di controllo in Umbriadue) e che ciò dovrebbe consentire lo sviluppo di una miglior organizzazione industriale e operativa tale da far conseguire sinergie operative e industriali con conseguente riduzione dei costi di gestione del servizio;

- rafforzamento dei servizi in ambito di distribuzione dell'energia elettrica e di innovazione: ciò sarebbe reso possibile, nel primo caso dal *know-how* che ACEA ha acquisito nella gestione della rete del Comune di Roma e che potrebbe essere riproposto in quella gestita da ASM (sia in termini di competenze industriali che di sviluppo di tecnologie smart), mentre nell'ambito dell'innovazione e sviluppo dal piano di investimenti inserito nel Piano Strategico 2020-2024 del Gruppo Acea, specie con riferimento alla mobilità elettrica ed a nuove iniziative di illuminazione pubblica.

PRESO ATTO CHE, con riferimento ai benefici di natura più strettamente economico-finanziaria, la stima degli stessi, seppure parziale e cautelativa (vista l'assenza di un piano industriale congiunto che rappresenti la situazione economico-finanziaria di ASM post operazione), vede un incremento dei principali indici economici, finanziari e reddituali e, in particolare:

1. con riferimento alla posizione della società:

- sotto il profilo economico-finanziario, il beneficio stimato è pari ad € 14,9 milioni, quale incremento del risultato netto (cumulato nel periodo sino al 2030) per effetto dei proventi finanziari in forma di maggiori utili di esercizio (e quindi dividendi), causalmente riconducibili al conferimento delle partecipazioni in Ferrocart e in NewCo Orvieto; e ciò senza considerare, per ragioni di cautela, i proventi finanziari dovuti all'incremento della partecipazione in SII Terni scpa prima del 2025 e all'acquisizione della partecipazione in Umbria Due, nonché le sinergie di costo e industriali le cui previsioni non potrebbero che essere parziali, stante l'assenza di un piano industriale (la cui interverrà in un momento successivo al perfezionamento dell'operazione);

- sotto il profilo patrimoniale si prevede un incremento del patrimonio netto di ASM, già a partire dal 2022, di € 42,3 milioni (quale effetto degli apporti conferiti) e si prevede un patrimonio netto al 2030 di € 134,9 milioni, con una differenza positiva, rispetto allo scenario alternativo "stand alone" (ossia qualora l'operazione non venisse perfezionata) di € 56,2 milioni (e un beneficio patrimoniale di circa € 13,1 milioni imputabile al contributo degli asset apportati);

2. con riferimento alla posizione del socio Comune di Terni:

- è prospettabile un impatto positivo sui servizi esternalizzati affidati ad ASM, in considerazione del fatto che l'erogazione degli stessi beneficerà dei vantaggi connessi all'inserimento della società nell'orbita di ACEA, e ciò anche sotto il profilo delle ricadute positive sul territorio; a questo va aggiunto, inoltre, che la società, chiudendo i cicli dei settori ambiente e idrico con gli asset industriali apportati da ACEA e dalle società del Gruppo Acea, potrà aspirare a migliorare la propria indipendenza economica da altri fornitori ed a contrastare la concorrenza di altri operatori, dovendo per legge essere garantito il loop del ciclo ambientale e idrico per ambito territoriale;

- riguardo alle ricadute sul bilancio comunale, l'operazione consentirà il recupero di una solida situazione di continuità aziendale in capo ad ASM ed il conseguente disinsacco del rischio, per il Comune, di azzeramento

del valore della partecipazione; avrà, inoltre, un impatto neutro sul bilancio di previsione finanziario e sul rendiconto finanziario del Comune, in quanto l'intero onere finanziario è previsto a carico dei nuovi soci di ASM; infine, nel caso di futura distribuzione di dividendi (previsti in misura significativa nell'arco temporale sino al 2030 come si evince dall'**allegato 77**), il Comune registrerà in bilancio, nel titolo III, un'entrata per la misura corrispondente;

- dal punto di vista economico-patrimoniale, la partecipazione del Comune in ASM subirà una modifica nello stato patrimoniale per effetto dell'aumento di capitale sociale e del patrimonio netto della società; come indicato nella fairness opinion (**allegato 71**), cfr. tabella a pag. 7 - doc. 41), il valore post operazione della partecipazione del Comune in ASM dovrebbe oscillare da un minimo di circa € 39,7 milioni a un massimo di circa € 46 milioni in relazione alle valutazioni degli asset di ACEA conferiti in ASM alla data del closing; sotto l'aspetto economico, inoltre, la distribuzione di eventuali utili futuri, produrranno maggiori ricavi con un effetto positivo sul conto economico; infine, anche il bilancio consolidato registrerà un verosimile miglioramento del rapporto di indebitamento consolidato e degli indici di liquidità consolidata unitamente a un accrescimento dell'utile consolidato;

RITENUTO CHE, per quanto riguarda i contratti di servizio, come evidenziato dalla Direzione Ambiente (**allegato 34**) e dalla Direzione Lavori Pubblici (**allegato 35**), per quanto di competenza, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, l'operazione garantirebbe:

1. In riferimento al "Contratto per l'affidamento del servizio di trasporto e raccolta nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni dell'ATI n. 4 Umbria" Raccolta n.10634/repertorio 15366 del 26/06/2014 della durata di quindici anni e al "Contratto per l'esecuzione delle prestazioni di servizi accessori (prestazioni aggiuntive)" tra ATI4, Comune di Terni e RTI ASM-CNS (prot. ASM n. 11067 del 21/10/2014) della durata di quindici anni, stipulati entrambi all'esito di gara pubblica, tra i Comuni dell'ATI4, l'ATI4 e il soggetto aggiudicatario in RTI: ASM-CNS:
 - Il rispetto delle clausole contrattuali assunte da ASM Terni spa in RTI con CNS nonché il rispetto dell'obbligo di verifica annuale in capo ad AURI delle prestazioni del servizio erogato;
 - L'attivazione di rilevanti sinergie industriali in conseguenza della complementarietà degli impianti che si verrebbe a determinare in virtù dell'operazione in essere e che potrebbe, quindi, fornire un contributo significativo alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio di riferimento, con conseguenti razionalizzazioni dei costi;
 - La garanzia di periodici e costanti investimenti per gli adeguamenti impiantistici, per i piani di monitoraggio e controllo e per l'aggiornamento costante delle procedure gestionali ed operative anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 29-octies del D.Lgs. n.152/2006 (riesame periodico dell'autorizzazione integrata ambientale da parte della Regione), a garanzia dell'adozione delle migliori tecniche disponibili (BAT) dalle quali derivano efficientamenti gestionali e incrementi delle performance ambientali;
2. In riferimento al "Contratto per l'affidamento alla soc. Asm Terni spa delle attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'acquedotto su tutto il territorio ATO2, ad eccezione del subambito Amerino e degli impianti di depurazione dell'intero ATO 2 ad eccezione del subambito Orvietano" affidato il 18.12.2003 e con scadenza 31.12.2031:
 - L'acquisizione della partecipazione in Umbria Due, che detiene il 40% di SII Scpa, permetterà ad ASM di detenere complessivamente il 43% del capitale sociale di SII Scpa, e quindi dovrebbe consentire ad ASM di ampliare l'offerta di servizi, perseguendo una crescita nel settore idrico del territorio del Comune di Terni;
 - L'individuazione di ASM Terni spa quale punto di riferimento nella gestione integrata idrica, con conseguente apertura a nuovi investimenti nel settore idrico, tali da migliorare i processi di depurazione e di manutenzione delle reti, al fine di migliorare la qualità dell'acqua e soprattutto

- ridurre le perdite idriche,garantendo i principi di sostenibilità e preservazione delle risorse;
- La garanzia di una maggiore efficienza, ma soprattutto di una migliore qualità del servizio, a seguito di maggior investimenti resi possibili sia per ulteriori apporti di capitale, sia per la rinnovata possibilità di accedere al settore del credito;
 - L'introduzione di sistemi come Water Management System e contatori smart, con la finalità di efficientare i processi di depurazione, ridurre le perdite idriche e incrementare la qualità dell'acqua nel territorio di riferimento;
 - Il beneficio dei vantaggi connessi all'inserimento nell'orbita di ACEA, vantaggi che, per quanto non concretamente quantificabili, dovrebbero registrare ricadute positive sul territorio di riferimento

RILEVATO che:

- per quanto concerne l'eccezione formulata da AGCM, posto che (come evidenziato anche dal Dott. Davide Di Russo per le vie brevi) la questione non influisce sull'operazione oggetto del presente atto, atteso che la procedura ad evidenza pubblica ha avuto ad oggetto le quote di ASM e non i servizi da questa gestiti, la Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni ha comunicato ad ASM Terni spa l'avvio del procedimento volto ad approfondire gli eventuali profili di non conformità normativa inerenti il contratto di servizio relativo alla manutenzione della rete comunale di illuminazione pubblica, approvato con D.G.C. n. 644 del 18/12/2003 e stipulato in data 7/1/2004 fino al 31/12/2050, mediante verifica normativa e controllo dettagliato dello stato di proprietà delle reti impiantistiche oggetto di manutenzione (prot. n. 85711 del 27/5/2022, **(allegato 87)**);

- con nota prot. n. 92389 del 9/6/2022 (**allegato 88**), ASM ha fornito riscontro manifestando la disponibilità a collaborare in fase procedimentale, fornendo ogni informazione utile e necessaria ai fini delle determinazioni che il Comune deciderà di adottare, e ciò anche attraverso la condivisione di elementi utili per valutare la sussistenza dei presupposti di un eventuale intervento in autotutela;

- In conseguenza dell'avvio del procedimento, il competente assessorato cui fa capo la Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni sta predisponendo una proposta di delibera da sottoporre al Consiglio comunale finalizzata ad palesare le determinazioni in tema di gestione del servizio di illuminazione pubblica;

RIBADITO che in ogni caso l'eventuale modifica o estinzione del contratto di servizio si potrà ripercuotere sul valore di ASM (riducendolo o aumentandolo a seconda che il servizio sia in utile o in perdita), sulla base del meccanismo di aggiustamento previsto all'art. 7 dell'“Accordo Quadro” (**allegati 23 e 74**);

EVIDENZIATO CHE il buon esito dell'operazione, così come prospettata:

- può condurre il Comune di Terni a migliorare, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo, le condizioni con cui cura i plurimi interessi pubblici per il tramite della partecipata ASM Terni spa;

- acclarata la situazione di tensione finanziaria in cui versa ancora oggi la società, tale da minare la continuità aziendale, può condurre, in particolare, a condividere la strategia individuata dall'*advisor* PWC come la migliore possibile per ASM, volta a ricercare un socio industriale in grado di apportare *assets* e liquidità ad ASM Terni in cambio di quote azionarie tramite aumento di capitale, atteso che la stessa appare quella più idonea a far efficacemente fronte alle difficoltà della società ed a neutralizzare il rischio di perdite che, per l'effetto, avrebbero riflessi anche sulla situazione finanziaria del socio Comune di Terni (il quale, ove non si intervenisse, rischierebbe di dover procedere ad un intervento di soccorso ovvero di subire le conseguenze del pregiudizio patrimoniale dovuto all'azzeramento/riduzione del valore della partecipazione);

- allo stesso tempo, tale opzione consente al Comune di mantenere una rilevante partecipazione e di rimanere un riferimento per la *governance* e per gli indirizzi strategici (v. art. 3 comma 4, lettera e) dell'avviso di indizione, (**allegato 14**), nonostante il consolidamento della società da parte del partner industriale privato;

- può garantire il mantenimento del livello occupazionale, tenuto conto che all'art. n. 14 del patto parasociale viene previsto quanto segue: *"14.1 Con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale e per l'intera durata dello stesso, ACEA e le Società del Gruppo ACEA si impegnano a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali di ASM Terni e quindi di tutto il personale dipendente e dirigente quale operante in ASM Terni alla Data di Esecuzione, nonché di favorire la creazione di sviluppo e la crescita occupazionale. 14.2 A decorrere dalla Data di Esecuzione e comunque entro 60 (sessanta) giorni da tale data, le Parti si impegnano a far sì che ASM Terni assuma quali lavoratori dipendenti i lavoratori somministrati stabilizzati individuati all'"Allegato 14". 14.3 Fermo quanto precede, le Parti concordano che eventuali nuove assunzioni di personale dipendente da parte di ASM Terni, ove la stessa ASM Terni intendesse assumere profili esattamente coincidenti a quelli rientranti nella Graduatoria, dovranno avvenire in via preferenziale sulla base della Graduatoria. 14.4 ACEA, in linea con le prassi sino ad oggi adottate dalla stessa, anche in relazione alle società del gruppo di cui è a capo, si impegna a far sì che non siano attuate procedure di esubero del personale dipendente e dirigente quale operante in ASM Terni alla Data di Esecuzione, salvo ove si tratti di iniziative di flessibilità in uscita su base volontaria e concordate con le parti sociali."*

- il venir meno del controllo pubblico, per effetto della stipula degli accordi negoziali (patto parasociale e nuovo statuto, **allegati 24 e 25, 75 e 76**) ai quali è condizionata l'offerta di ACEA, costituisce la contropartita rispetto agli apporti che dall'operazione derivano e rappresenta il "sacrificio" minore possibile per conseguire l'obiettivo di ricostituire una situazione di normalità finanziaria in capo ad ASM e, di riflesso, di conservare un elevato standard nell'erogazione dei servizi pubblici e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali nella società;

- come più dettagliatamente detto sopra, il subentro di ACEA nella gestione dei servizi pubblici affidati ad ASM tramite gara permette di prevedere sensibili benefici nell'erogazione degli stessi, specie:

- nel servizio idrico integrato, mediante l'efficientamento dei processi di depurazione, la riduzione delle perdite idriche e l'incremento della qualità dell'acqua nel territorio, anche grazie a sistemi come Water Management System e contatori smart;
- nel settore "ambiente": in considerazione della complementarietà degli impianti già gestiti da ACEA in Umbria e delle rilevanti sinergie industriali conseguentemente attivabili, l'obiettivo sarebbe quello di chiudere il ciclo integrato dei rifiuti sul territorio di riferimento, con conseguenti razionalizzazioni dei costi;
- nel servizio di distribuzione elettrica, atteso che il know-how acquisito da ACEA nella gestione della rete del Comune di Roma consentirebbe lo sviluppo e l'ammodernamento della rete di distribuzione di ASM, sia in termini di competenze industriali che di sviluppo di tecnologie smart (come la sostituzione contatori);
- nel settore "innovazione e sviluppo", visto che il Gruppo ACEA ha inserito nel Piano Strategico 2020-2024 oltre 600 milioni di euro di investimenti in innovazione, in primis con riferimento alla mobilità elettrica e a nuove iniziative di illuminazione pubblica (come il Palo 4.0);

- il rapporto costi/benefici per il Comune riconducibile all'opzione strategica prescelta con l'operazione *de qua*, come sopra delineato, non pare poter essere ottenuto in eguale misura attraverso l'adozione delle alternative opzioni delineate dall'advisor PWC nell'ambito della "fase 1" (v. **allegati 80 e 81**) atteso che, in particolare:

- la strategia “*stand-alone*” (consistente nella conservazione dell’attuale struttura societaria) avrebbe consentito un risanamento della situazione finanziaria solo attraverso la cessione di gran parte delle partecipazioni societarie in quel momento detenute ed una limitata prospettiva di sviluppo industriale nel medio-lungo periodo; il Comune, quindi, se da un lato sarebbe rimasto socio unico e riferimento per la governance e per gli indirizzi strategici, dall’altro avrebbe rischiato che l’intervento si rivelasse non risolutivo sul lungo periodo, (senza considerare che il percepimento di dividendi sarebbe stato minato, almeno nei primi anni, dall’esigenza di investimenti/finanza per il riassetto del gruppo);
- l’opzione consistente nella fusione di ASM con una società multiutility di stampo sovraregionale/nazionale da selezionare avrebbe comportato, prima di procedere con l’attuazione dell’operazione straordinaria, la necessità, anche in questo caso, di risanare la situazione finanziaria della società attraverso la cessione di alcune partecipazioni societarie; ciò al fine di apportare un effettivo valore nella multiutility che sarebbe risultata dalla fusione e, per l’effetto, di poter incidere in modo rilevante in termini di indirizzo strategico e di governance nella nuova compagine; al contrario dell’opzione precedente, pertanto, se da un lato la società avrebbe raggiunto una prevedibile solidità finanziaria (con reale possibilità di distribuzione di dividendi), dall’altro la stessa sarebbe stata sottratta, con ogni probabilità, a sostanziali poteri di indirizzo strategico e di governance da parte del Comune di Terni;

- può garantire maggiore qualità ed efficienza dei servizi pubblici affidati come evidenziato nelle dettagliate relazioni tecniche dei pareri istruttori al presente provvedimento di cui sopra ad opera della Direzione Ambiente (**allegato 34**) e della Direzione Lavori Pubblici (**allegato 35**)

- convenienza per il comune (vantaggi finanziari, economici e patrimoniali, v. parere 2)

TENUTO IN DEBITO CONTO DELLE considerazioni rassegnate dal professionista incaricato con riferimento agli apporti in *assets* (partecipazioni societarie) oggetto dell’offerta di ACEA, configurabili nella prospettiva del Comune di Terni come acquisisti di partecipazioni indirette ai sensi dell’art. 5 TUSP, atteso che:

- tutte le società che verranno acquisite come partecipazioni indirette svolgono attività di “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”, conformemente all’art. 4, co. 2, lett. a) TUSP, rientrando tra quelle strettamente necessarie alle finalità del Comune, suscettibili di essere gestite mediante un organismo societario partecipato;
- anche all’esito dell’operazione, l’assetto di ASM sarà compatibile con l’art. 4 TUSP, atteso che l’attività delle società oggetto di conferimento si pone come meramente integrativa e complementare rispetto a quella già svolta da ASM, consentendo così a quest’ultima di consolidare la *mission* di gestione di servizi pubblici di interesse generale, consentita *ex art.* 4, co. 2, lett. a) TUSP;
- l’operazione societaria in esame costituisce una soluzione strutturale resasi ineludibile per far fronte alla situazione di difficoltà finanziaria in cui la società è venuta progressivamente a trovarsi negli ultimi anni, la quale si è rivelata tale da mettere a repentaglio la continuità aziendale e la possibilità di effettuare gli investimenti necessari a una corretta gestione dei servizi;
- quanto alla sostenibilità finanziaria, l’acquisizione delle partecipazioni indirette e, più in generale, l’intera operazione non implicano alcuno sforzo a carico delle casse del Comune, il quale, anzi, secondo le stime di cui alla “nota sui benefici derivanti dalla prospettata operazione” (**allegato 77**)

ed alla *fairness opinion* (**allegato 71**), dovrebbe poterne beneficiare sia nel breve che nel medio-lungo periodo;

- quanto alla convenienza economica, anch'essa va ritenuta sussistente e si può desumere:
 - dagli elementi che emergono dalla *fairness opinion* (già **allegato 71**), dalla *due diligence* (**allegato 27**), dal *business plan* degli *asset* conferiti (**allegato 21**) e dalla “nota su benefici derivanti dalla prospettata operazione” (**allegato 77**);
 - dall'andamento 2020 e dal *current trading* al 30 giugno 2021 riferiti sia ad Umbria Due (cfr. **allegato 27**, pagg. 10 e 16) sia a Ferrocarril (cfr. **allegato 27**, pagg. 18 e 21/22), nonché dai risultati preventivati come costantemente positivi per le società oggetto di conferimento (cfr. il *business plan* degli *asset* conferiti – **allegato 21**);
 - dal previsto efficientamento dei servizi pubblici già erogati da ASM;
 - dai previsti riflessi sulla situazione patrimoniale (maggiore patrimonializzazione della società ed incremento del patrimonio netto) ed economico-finanziaria (incremento del risultato netto) della società;
 - dal carattere neutro dell'operazione rispetto al bilancio di previsione e al rendiconto del Comune, a fronte del quale, tuttavia: verrebbe disinnescato il rischio di azzeramento del valore della partecipazione; si stima la futura distribuzione di dividendi con conseguente maggiore entrata per il Comune socio; sul piano economico-patrimoniale, il valore della partecipazione del Comune in ASM aumenterebbe (in conseguenza dell'aumento di capitale sociale e del patrimonio netto della società), così come i ricavi dovuti ai previsti utili; nel bilancio consolidato, si può ragionevolmente prevedere un miglioramento del rapporto di indebitamento consolidato e degli indici di liquidità consolidata unitamente a un accrescimento dell'utile consolidato;
- con riferimento alla gestione diretta o esternalizzata dei servizi affidati, l'attuale assetto dei servizi già affidati ad ASM non viene ad essere modificato e ne esce, anzi, rafforzato, fatta eccezione per il servizio di illuminazione pubblica che, per le ragioni sopra illustrate, è stato necessario intraprendere il relativo procedimento di adeguamento alla normativa comunitaria e fermo restando che, dato il venir meno del controllo pubblico, il Comune dovrà, attraverso la partecipazione alla compagine societaria, utilizzare le leve opportune per incidere sulle linee strategiche dedicate alla gestione dei predetti servizi, comunque soggetti a regime regolamentato dalle rispettive Autorità, e, fatto salvo le competenze riservate all'Amministratore Delegato come da patto parasociale (**allegati 24 e 76**, art. 4 comma 6) per effetto del cd. meccanismo del *casting vote*);
- anche i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa appaiono rispettati atteso che l'operazione permetterà il superamento delle difficoltà finanziarie in cui ASM si trova ed il rafforzamento industriale della stessa (decisivo, a tale ultimo proposito, sarà il conferimento delle partecipazioni societarie), elementi ritenuti prevalenti rispetto all'esigenza di detenere il 100% del capitale sociale ed il controllo societario (efficienza); a ciò si aggiunga che il tutto è coerente con i documenti di programmazione del Comune di Terni e della stessa società ASM (efficacia) e consente, oltre ai benefici economici, l'integrazione verticale nella filiera ambientale, sinergie di costo nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato ed il rafforzamento dei servizi in ambito distribuzione energia elettrica e innovazione (economicità);
- i trattati europei e, in particolare, la disciplina degli aiuti di stato alle imprese è rispettata: l'operazione *de qua* non contempla, infatti, erogazioni pubbliche di alcun genere e la partecipazione che verrà garantita ad ACEA in ASM è stata valutata congrua rispetto a quanto conferito;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 2 TUSP, il presente atto (il quale postula l'assenso all'acquisizione di partecipazioni societarie indirette) è stato sottoposto alla forma di consultazione pubblica consistita nella pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per n. cinque giorni; tenuto conto della confidenzialità degli atti, peraltro, ad essere stati posti in pubblicazione sono stati: il presente schema di atto deliberativo; la bozza dello statuto di ASM a seguito dell'operazione (**allegato 75**); una relazione esplicativa sull'operazione fornita da ASM (**allegato 90**);
- la documentazione allegata al presente provvedimento contiene sia dati soggetti a confidenzialità sia dati personali. Tali contenuti sono stati trattati secondo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali tali dati sono trattati («minimizzazione dei dati»)
- è stata messa a disposizione di ciascun consigliere tutta la documentazione oggetto di approvazione, contenente informazioni di natura industriale/societaria sotto l'osservanza degli specifici obblighi di segretezza gravanti sui consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione della natura riservata dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione medesima;
- come evidenziato anche dalla stessa società nella nota prot. n. 97612 del 20/6/2022, le ragioni di riservatezza possono così sintetizzarsi:
 1. la documentazione oggetto di trasmissione è coperta da specifica clausola di riservatezza a cui ASM Terni S.p.A. si è impegnata sia negli atti di gara sia specificamente con l'operatore economico;
 2. all'aggiudicatario deve essere garantita la riservatezza aziendale, al fine di evitare che gli altri operatori economici possano servirsi della divulgazione delle notizie per acquisire informazioni riservate sull'organizzazione, il *know-how*, le strategie commerciali/industriali ecc., così ottenendo un indebito vantaggio;
 3. l'aggiudicatario è una società quotata in borsa e, pertanto, la divulgazione di talune informazioni sarebbe ulteriormente foriera di gravi conseguenze giuridiche ed economiche, tenuto conto altresì che l'ordinamento appresta una particolare tutela all'utilizzo delle informazioni privilegiate che riguardano società quotate (v. artt. 184 e 187-bis D.Lgs. n. 58/1998 i quali prevedono specifiche sanzioni per coloro i quali violino il divieto di informazioni privilegiate)
 4. Asm Terni S.p.A. ha individuato un partner privato all'esito di una procedura negoziata conclusasi con delibera di aggiudicazione del c.d.a. n. 57 del 15/6/2022, soggetta a perfezionamento, previa favorevole espressione della volontà del socio, e quindi le posizioni non sono ad oggi, consolidate;

ACCLARATO l'indirizzo politico ricevuto in merito al contenuto della redazione del presente provvedimento, assimilabile ad atto di alta amministrazione con il limite dell'esercizio della discrezionalità amministrativa intesa quale potere di scelta tra diversi comportamenti ritenuti ammessi dall'ordinamento giuridico, e a contenuto di indirizzo altamente strategico da parte del Consiglio Comunale quale espressione della volontà del socio unico di ASM Terni spa;

VISTO, per l'effetto di cui sopra, il conseguente parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché di regolarità contabile, in merito all'istruttoria di competenza condotta dall'ufficio preposto, richiesta dall'organo politico per la redazione del presente provvedimento, espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., tenuto conto che tali pareri si fondano anche, a livello istruttorio e per gli aspetti che così dettagliatamente sono stati riportati all'interno del documento, sulle relazioni istruttorie redatte dai dirigenti competenti per i contratti di servizio ai sensi dell'art. 16 della legge n. 241/1990

VISTO il Parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

VISTI:

- Il TUSP;
- Il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

SI PROPONE

al Consiglio Comunale

1. di approvare che le premesse, che si ritengono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la società, negli ultimi anni, ha riportato elementi di criticità finanziaria come espressamente evidenziato dalla stessa sia nei bilanci dell'ultimo triennio (2017-2020) sia nella relazione finalizzata ad illustrare l'iter condotto, le scelte operate e le motivazioni a supporto dell'operazione, trasmessa da ASM con prot. riservato n. 23854 del 11.2.2022 (**allegati da 36 a 71**). La predetta società ASM Terni spa addebita i predetti elementi di criticità ai seguenti fattori principali come di seguito testualmente riportati:

“1. Gestione del Servizio Idrico Integrato. L'esigenza di investimenti per il settore idrico originariamente avrebbe dovuto trovare copertura tramite operazioni di finanza di progetto sviluppate dal socio operatore privato (Severn Trent). Tali operazioni di finanza di progetto non sono state sviluppate e – per questo motivo – i soci operatori hanno dovuto supportare le necessità finanziarie del gestore del Servizio Idrico Integrato. ASM Terni ha contribuito per un importo superiore a 20 milioni di € generando un irrigidimento della propria struttura finanziaria.

2. Gestione in RTI della Raccolta e Spazzamento. L'aggiudicazione, nel 2014, della gara per la gestione della Raccolta e Spazzamento nella provincia di Terni (ATI4) ha richiesto ad ASM Terni di effettuare degli investimenti (extra-investimenti). Inoltre, i Comuni dell'ATI 4 (ora AURI) non hanno rispettato il pagamento dei maggiori costi sostenuti (maggiori utenze, oneri finanziari e premialità). Ad oggi alcuni aspetti sono stati definiti, ma rimangono lunghi i tempi di recupero finanziario.

3. Dissesto del Comune di Terni. Il dissesto del Comune di Terni ha dato luogo a due tipologie di impatti in termini di generazione di flussi di cassa da parte di ASM Terni:

a. gli istituti finanziari hanno limitato il credito ad ASM Terni, in quanto il socio unico risultava poco affidabile con un risvolto per il quale non si è potuto procedere all'apertura di nuovi affidamenti sia a breve che a lungo termine.

b. l'adesione, dapprima agli accordi transattivi (ASM – RTI) con il Comune di Terni per conciliare le reciproche partite debitorie/creditorie pendenti al 31/12/2017 con rinunce da parte di ASM alle proprie pretese per euro € 2.796.156,00 (...), e quindi alle transazioni con l'Organo Straordinario di liquidazione (OSL) con ulteriore rinuncia al credito vantato dalla società verso il Comune per il 40% per un importo complessivo di euro 1.046.843 e euro 2.452.980,87 (...). Con un impatto sulla Società di ASM di una perdita complessiva di € 6.295.987,82”

3. di prendere atto di quanto affermato dalla medesima società ASM nella medesima relazione illustrativa (**allegato 36**) in cui si rappresenta che, per fronteggiare le tensioni finanziarie determinate dai fattori sopra indicati, a partire dal 2014, si è dovuto:

“-adottare - ove possibile - politiche di leasing al fine di individuare altri finanziatori rispetto al ceto bancario (ad esempio per quanto concerne il noleggio di mezzi dell'igiene urbana, in grado di sopperire alle esigenze finanziarie);

-ritardare i pagamenti nei confronti dei fornitori e di GSE SpA (Gestore dei servizi Energetici) e CSEA (Cassa per i servizi Energetici e Ambientali).

-utilizzare (nel 2021) le normative agevolative dettate per l'emergenza Covid-19 per ottenere nuova finanza sia a breve che a lungo termine.

Per quanto concerne GSE e CSEA, la posizione debitoria di ASM è divenuta nel tempo talmente critica da richiedere ad ASM la proposizione a GSE e CSEA di un piano di rientro del debito che prevedesse alcune operazioni straordinarie quali la cessione del 15% di SII Scpa e gli accordi transattivi con OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione) sopra richiamat?”.

4. di prendere atto e di condividere che negli ultimi anni la società ASM Terni spa ha registrato elementi di criticità finanziaria, come espressamente desumibile dai bilanci dell'ultimo triennio (2017-2020) e come meglio dettagliato nell'allegata relazione sullo stato economico-finanziario e patrimoniale di cui all'**allegato 1**;

5. di prendere atto, condividere e convalidare le determinazioni dell'organo politico rappresentante il socio unico Comune di Terni, stante la natura strategica e di indirizzo politico-amministrativo delle stesse, approvate:

- nella deliberazione n. 2 dell'assemblea dei soci di ASM Terni spa del 1.2.2021 avente ad oggetto “Report di fase 2 – verifica di interesse del mercato ad una partnership industriale con il Gruppo ASM Terni S.P.A.- Determinazioni?” (**allegato 8**);
- nella deliberazione n. 6 dell'assemblea dei soci del 7/5/2021, avente ad oggetto “indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l'estensione delle linee di sviluppo della società ASM Terni s.p.a – determinazioni?” (**allegato 10**);

6. di prendere atto e di condividere che l'intero patrimonio informativo relativo all'operazione in oggetto è stato acquisito direttamente dalla partecipata ASM Terni spa e di esprimere sia la ragionevole affidabilità dei dati, in esso contenuto, in quanto non soggettivamente elaborato dalla società, bensì

- avvalorati dall'advisor incaricato da ASM (PWC) oltre che confortati dalla *legal opinion* (**allegato 65**) e dalla *fairness opinion* (**allegato 71**) sia le valutazioni espresse dal professionista incaricato dal Comune;
7. di condividere, e fare propri, gli esiti dell'aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico (*partner* industriale) per il rafforzamento e l'estensione delle linee di sviluppo di ASM Terni spa, inclusa l'allegata documentazione di gara (**allegati da 14 a 29**), approvata dal c.d.a. di ASM Terni spa con deliberazione n. 57 del 15/6/2022 (**allegato 89**);
 8. di accettare, per effetto di quanto sopra, l'offerta presentata dalla società ACEA spa, i cui elementi salienti ed impegni costitutivi sono i seguenti:
 - ACEA e altre società del Gruppo ACEA (ACEA Ambiente srl, Technologies of Water spa e ACEA Molise srl) sottoscriveranno un aumento di capitale di ASM sino a detenere una partecipazione compresa tra il 40% e il 49% del capitale della stessa ASM Terni spa, che sarà stabilita ad esito della composizione definitiva dei rapporti e da sottoporre nuovamente al Consiglio Comunale;
 - tale operazione verrà effettuata mediante il conferimento, da parte del Gruppo ACEA, delle partecipazioni in Ferrocarril srl (60%), Umbriadue scarl (99,4%) e Newco Orvieto (fino a un massimo del 20%), nonché di liquidità fino a un massimo di € 2,5 milioni, secondo la scansione temporale dettagliatamente delineata all'interno dell'accordo-quadro allegato all'offerta (**allegati 23 e 74**);
 - ad ASM sarà riconosciuto, da parte dello stesso Gruppo Acea, anche ulteriore liquidità fino a un massimo di 10,2 M€, in caso di vittoria del ricorso promosso da ASM Terni in relazione agli interessi di mora CSEA e GSE (c.d. secondo *earn out*);
 - il Comune, Acea e le società del gruppo a questa facenti capo coinvolte, sottoscriveranno, *inter alia*, un patto parasociale (**allegati 24 e 76**) avente ad oggetto, tra l'altro, il governo societario e la gestione di ASM Terni e delle società da questa partecipate e controllate ad esito dell'operazione, in maniera tale da assicurare al Gruppo Acea il consolidamento dei risultati economici di ASM Terni e delle sue controllate; le pattuizioni ivi contenute saranno poi trasposte, nei limiti di legge, all'interno del nuovo statuto di ASM Terni spa (**allegati 25 e 75**), il quale sarà adottato in occasione della sottoscrizione e liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale da deliberarsi ad hoc da parte dell'assemblea di ASM Terni; ai sensi dell'art. 9, co. 5 TUSP e dell'art. 42, co. 2, lett. a) TUEL anche l'approvazione di tali documenti deve passare per il vaglio del Consiglio Comunale;
 9. di condividere ed approvare, per effetto di quanto sopra, anche il testo definitivo dell'accordo quadro (**allegato 74**) e dei relativi allegati, stante l'esito dell'aggiudicazione definitiva avvenuto con deliberazione CdA n° 57 del 15/06/2022_punto 7,(allegato 89), tra il socio unico di ASM Terni spa Comune di Terni e quello futuro ACEA spa, concernente le modalità e le scansioni temporali di attuazione di quanto contenuto nell'offerta;
 10. di approvare, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 5 (che rinvia all'art. 7, co. 1) TUSP il testo definitivo del patto parasociale (**allegato 76**), che il Comune di Terni, in qualità di socio di ASM, sottoscriverà con ACEA e con le società del gruppo a questa facenti capo coinvolte (ACEA Ambiente srl,

Technologies of Water spa e ACEA Molise srl), concernente il governo societario di ASM all'esito dell'operazione;

11. di approvare, altresì, ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. a) TUEL e dell'art. 7 del regolamento comunale sulle società partecipate non quotate di cui alla D.C.C. n. 165 del 20/12/2018, come modificato dalla D.C.C. n. 113 del 2/4/2019, il testo definitivo del nuovo statuto di ASM Terni (**allegato 75**), il quale sarà adottato in occasione della sottoscrizione e liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale, da deliberarsi ad hoc da parte dell'assemblea di ASM Terni (v. art. 3.1, numero (ii), lettera a) e art. 5.3, lettera c) dell'accordo quadro, **allegato 74**);

12. di dare atto che la descritta operazione societaria è compatibile con i principi di efficienza, economicità ed efficacia, in considerazione dei positivi effetti previsti dalla stessa, esposti in narrativa e che di seguito si riportano:

- benefici per l'accesso al credito e liquidità di breve periodo, dovuti agli apporti di liquidità da parte di ACEA, agli apporti in assets (con conseguente patrimonializzazione dell'azienda), nonché alla partecipazione stessa di ACEA al capitale sociale (fattore di per sé idoneo a garantire e assicurare in misura maggiore creditori e banche);

- rafforzamento industriale tramite integrazione verticale nella filiera ambientale e ottimizzazione del sistema impiantistico, dal momento che tra gli apporti previsti figura una piattaforma per il trattamento delle frazioni differenziate (Ferrocart) ed un polo per il trattamento delle indifferenziate e del rifiuto organico (Newco Orvieto), ciò che dovrebbe consentire da un lato di ridurre l'esigenza di potenziare/rinnovare il parco impianti e dall'altro di sviluppare maggiori sinergie (sia in termini logistici che di flussi di rifiuto) impiantistiche con gli impianti già detenuti da ASM Terni;

- sinergie di costo nell'ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato, atteso che tutte le attività operative saranno gestite dal gruppo ASM Terni (direttamente o per il tramite della partecipazione di controllo in Umbriadue) e che ciò dovrebbe consentire lo sviluppo di una miglior organizzazione industriale e operativa tale da far conseguire sinergie operative e industriali con conseguente riduzione dei costi di gestione del servizio;

- rafforzamento dei servizi in ambito di distribuzione dell'energia elettrica e di innovazione: ciò sarebbe reso possibile, nel primo caso dal *know-how* che ACEA ha acquisito nella gestione della rete del Comune di Roma e che potrebbe essere riproposto in quella gestita da ASM (sia in termini di competenze industriali che di sviluppo di tecnologie smart), mentre nell'ambito dell'innovazione e sviluppo dal piano di investimenti inserito nel Piano Strategico 2020-2024 del Gruppo Acea.

13. di dare atto che, con riferimento ai benefici di natura più strettamente economico-finanziaria, seppure parzialmente e cautelativamente stimati, l'operazione è in grado di generare un incremento dei principali indici economici, finanziari e reddituali e, in particolare:

1. con riferimento alla posizione della società:

- sotto il profilo economico-finanziario, il beneficio stimato è pari ad € 14,9 milioni, quale incremento del risultato netto (cumulato nel periodo sino al 2030) per effetto dei proventi finanziari in forma di maggiori utili di esercizio (e quindi dividendi), causalmente riconducibili al conferimento delle partecipazioni in Ferrocart e in NewCo Orvieto; e ciò senza considerare, per ragioni di cautela, i proventi finanziari dovuti all'incremento della partecipazione in SII Terni scpa prima del 2025 e all'acquisizione della partecipazione in Umbria Due, nonché le sinergie di costo e industriali le cui previsioni non potrebbero che essere parziali, stante l'assenza di un piano industriale (la cui interverrà in un momento successivo al perfezionamento dell'operazione);

- sotto il profilo patrimoniale si prevede un incremento del patrimonio netto di ASM, già a partire dal 2022, di € 42,3 milioni (quale effetto degli apporti conferiti) e si prevede un patrimonio netto al 2030 di € 134,9 milioni, con una differenza positiva, rispetto allo scenario alternativo “stand alone” (ossia qualora l’operazione non venisse perfezionata) di € 56,2 milioni (e un beneficio patrimoniale di circa € 13,1 milioni imputabile al contributo degli asset apportati);

2. con riferimento alla posizione del socio Comune di Terni:

- è prospettabile un impatto positivo sui servizi esternalizzati affidati ad ASM, in considerazione del fatto che l’erogazione degli stessi beneficerà dei vantaggi connessi all’inserimento della società nell’orbita di ACEA, e ciò anche sotto il profilo delle ricadute positive sul territorio; a questo va aggiunto, inoltre, che la società, chiudendo i cicli dei settori ambiente e idrico con gli asset industriali apportati da ACEA e dalle società del Gruppo Acea, potrà aspirare a migliorare la propria indipendenza economica da altri fornitori ed a contrastare la concorrenza di altri operatori, dovendo per legge essere garantito il loop del ciclo ambientale e idrico per ambito territoriale;

- riguardo alle ricadute sul bilancio comunale, l’operazione consentirà il recupero di una solida situazione di continuità aziendale in capo ad ASM ed il conseguente disinnesco del rischio, per il Comune, di azzeramento del valore della partecipazione; avrà, inoltre, un impatto neutro sul bilancio di previsione finanziario e sul rendiconto finanziario del Comune, in quanto l’intero onere finanziario è previsto a carico dei nuovi soci di ASM; infine, nel caso di futura distribuzione di dividendi (previsti in misura significativa nell’arco temporale sino al 2030 nella nota sui benefici di cui all’**allegato 77**), il Comune registrerà in bilancio, nel titolo III, un’entrata per la misura corrispondente;

- dal punto di vista economico-patrimoniale, la partecipazione del Comune in ASM subirà una modifica nello stato patrimoniale per effetto dell’aumento di capitale sociale e del patrimonio netto della società; come indicato nella fairness opinion (**allegato 71**, cfr. tabella a pag. 7), il valore post operazione della partecipazione del Comune in ASM dovrebbe oscillare da un minimo di circa € 39,7 milioni a un massimo di circa € 46 milioni in relazione alle valutazioni degli asset di ACEA conferiti in ASM alla data del closing; sotto l’aspetto economico, inoltre, la distribuzione di eventuali utili futuri, produrranno maggiori ricavi con un effetto positivo sul conto economico; infine, anche il bilancio consolidato registrerà un verosimile miglioramento del rapporto di indebitamento consolidato e degli indici di liquidità consolidata unitamente a un accrescimento dell’utile consolidato;

14. di condividere ed approvare l’operazione oggetto dell’offerta anche in relazione all’effetto che gli apporti in assets da parte di ACEA spa produrrà, rappresentato dall’acquisto da parte del Comune di Terni delle partecipazioni indirette, ai sensi dell’art. 5 TUSP, in Ferrocarril srl, Umbriadue scarl e Newco Orvieto, per le ragioni già evidenziate in narrativa che qui di seguito si riportano:

- tutte le società che verranno acquisite come partecipazioni indirette svolgono attività di “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”;

- all’esito dell’operazione, l’assetto di ASM sarà compatibile con l’art. 4 TUSP, atteso che l’attività delle società oggetto di conferimento si pone come meramente integrativa e complementare rispetto a quella già svolta da ASM, consentendo così a quest’ultima di consolidare la *mission* di gestione di servizi pubblici di interesse generale, consentita ex art. 4, co. 2, lett. a) TUSP;

- l’operazione societaria in esame costituisce una soluzione strutturale resa ineludibile per far fronte alla situazione di difficoltà finanziaria in cui la società è venuta progressivamente a trovarsi negli ultimi anni, la quale si è rivelata tale da mettere a repentaglio la continuità aziendale e la possibilità di effettuare gli investimenti necessari a una corretta gestione dei servizi, come evidenziato nell’**allegato 1**;

- l'acquisizione delle partecipazioni indirette e, più in generale, l'intera operazione possono dirsi finanziariamente sostenibili atteso che le stesse non implicano alcuno sforzo a carico delle casse del Comune, il quale, anzi, secondo plurime stime (**allegati 71 e 77**), dovrebbe poterne beneficiare sia nel breve che nel medio-lungo periodo;

- quanto alla convenienza economica, la stessa è desumibile:

- dagli elementi che emergono dalla *fairness opinion* (**allegato 71**), dalla *due diligence* (**allegato 27**), dal *business plan* degli *asset* conferiti (**allegato 21**) e dalla “nota su benefici derivanti dalla prospettata operazione” (**allegato 77**);
- dall'andamento 2020 e dal *current trading* al 30 giugno 2021 riferiti sia ad Umbria Due (cfr. **allegato 27**, pagg. 10 e 16) sia a Ferrocarril (cfr. **allegato 27**, pagg. 18 e 21/22), nonché dai risultati preventivati come costantemente positivi per le società oggetto di conferimento (cfr. il *business plan* degli *asset* conferiti - doc. 51 **allegato 21**);
- dal previsto efficientamento dei servizi pubblici già erogati da ASM;
- dai previsti riflessi sulla situazione patrimoniale (maggiore patrimonializzazione della società ed incremento del patrimonio netto) ed economico-finanziaria (incremento del risultato netto) della società;
- dal carattere neutro dell'operazione rispetto al bilancio di previsione e al rendiconto del Comune, a fronte del quale, tuttavia: verrebbe disinnescato il rischio di azzeramento del valore della partecipazione; si stima la futura distribuzione di dividendi con conseguente maggiore entrata per il Comune socio; sul piano economico-patrimoniale, il valore della partecipazione del Comune in ASM aumenterebbe (in conseguenza dell'aumento di capitale sociale e del patrimonio netto della società), così come i ricavi dovuti ai previsti utili; nel bilancio consolidato, si può ragionevolmente prevedere un miglioramento del rapporto di indebitamento consolidato e degli indici di liquidità consolidata unitamente a un accrescimento dell'utile consolidato;

- quanto all'aspetto della gestione diretta o esternalizzata dei servizi affidati, l'attuale assetto dei servizi già affidati ad ASM non viene ad essere modificato e ne esce, anzi, rafforzato, fatta eccezione per il servizio di illuminazione pubblica per il quale, in ogni caso, è stato intrapreso il procedimento di adeguamento alla normativa comunitaria (v. **allegato 87**) e fermo restando che, dato il venir meno del controllo pubblico, il Comune dovrà, attraverso la partecipazione alla compagine societaria, utilizzare le leve opportune per incidere sulle linee strategiche dedicate alla gestione dei predetti servizi, comunque soggetti a regime regolamentato dalle rispettive Autorità, e, fatto salvo le competenze riservate all'Amministratore Delegato come da patto parasociale (**allegato 76**, art. 4. comma 6 per effetto del c.d. meccanismo del *casting vote*);

- sussiste la compatibilità anche con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, atteso che l'operazione permetterà il superamento delle difficoltà finanziarie in cui ASM si trova ed il rafforzamento industriale della stessa (decisivo, a tale ultimo proposito, sarà il conferimento delle partecipazioni societarie), elementi ritenuti prevalenti rispetto all'esigenza di detenere il 100% del capitale sociale ed il controllo societario (efficienza); a ciò si aggiunga che il tutto è coerente con i documenti di programmazione del Comune di Terni e della stessa società ASM (efficacia) e consente, oltre ai benefici economici, l'integrazione verticale nella filiera ambientale, sinergie di costo nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato ed il rafforzamento dei servizi in ambito distribuzione energia elettrica e innovazione (economicità);

- i trattati europei e, in particolare, la disciplina degli aiuti di stato alle imprese è rispettata in considerazione del fatto che l'operazione *de qua* non contempla erogazioni pubbliche di alcun genere e la partecipazione che verrà garantita ad ACEA in ASM è stata valutata congrua rispetto a quanto conferito;

15. di dare atto che, il Consiglio Comunale sarà nuovamente chiamato a pronunciarsi ad avvenuto perfezionamento dell'operazione, all'esito della composizione definitiva dei rapporti, la cui conclusione determinerà il definitivo assetto societario assunto da ASM Terni spa, in occasione dell'approvazione del c.d. "progetto di partnership", della sottoscrizione del c.d. "signing" intermedio e, quindi, prima della firma del c.d. "closing";

16. di dare atto che l'eccezione formulata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel proprio parere (**allegato 86**) con riferimento al contratto di servizio relativo alla manutenzione della rete comunale di illuminazione pubblica, approvato con D.G.C. n. 644 del 18/12/2003 e stipulato in data 7/1/2004 fino al 31/12/2050, non influisce sull'operazione oggetto del presente atto, atteso che la procedura ad evidenza pubblica svolta da ASM ha avuto ad oggetto le quote societarie e non i servizi da essa gestiti e che, in ogni caso, la Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, competente alla gestione del servizio *ratione materiae*, ha comunicato ad ASM Terni spa l'avvio del procedimento volto ad approfondire gli eventuali profili di non conformità normativa con nota prot. n. 85711 del 27/5/2022 (**allegato 87**);

17. di dare atto che in conseguenza dell'avvio del procedimento, il competente assessorato cui fa capo la Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni sta predisponendo una proposta di delibera da sottoporre al Consiglio comunale finalizzata ad palesare le determinazioni in tema di gestione del servizio di illuminazione pubblica;

18. di dare atto che la documentazione allegata al presente provvedimento contiene sia dati soggetti a confidenzialità sia dati personali. Tali contenuti sono stati trattati secondo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali tali dati sono trattati («minimizzazione dei dati»)

19. di precisare: che è stata messa a disposizione di ciascun consigliere tutta la documentazione oggetto di approvazione, contenente informazioni di natura industriale/societaria sotto l'osservanza degli specifici obblighi di segretezza gravanti sui consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione della natura riservata dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione medesima,

che, per l'effetto, come evidenziato anche dalla stessa società nella nota prot. n. 97612 del 20/6/2022, le ragioni di riservatezza possono così sintetizzarsi:

- a. la documentazione oggetto di trasmissione è coperta da specifica clausola di riservatezza a cui ASM Terni S.p.A. si è impegnata sia negli atti di gara sia specificamente con l'operatore economico;
- b. all'aggiudicatario deve essere garantita la riservatezza aziendale, al fine di evitare che gli altri operatori economici possano servirsi della divulgazione delle notizie per acquisire informazioni riservate sull'organizzazione, il *know-how*, le strategie commerciali/industriali ecc., così ottenendo un indebito vantaggio;
- c. l'aggiudicatario è una società quotata in borsa e, pertanto, la divulgazione di talune informazioni sarebbe ulteriormente foriera di gravi conseguenze giuridiche ed economiche, tenuto conto

altresì che l'ordinamento appresta una particolare tutela all'utilizzo delle informazioni privilegiate che riguardano società quotate (v. artt. 184 e 187-bis D.Lgs. n. 58/1998 i quali prevedono specifiche sanzioni per coloro i quali violino il divieto di informazioni privilegiate);

d. ASM Terni S.p.A. ha individuato un partner privato all'esito di una procedura negoziata conclusasi con delibera di aggiudicazione del c.d.a. n. 57 del 15/6/2022, soggetta a perfezionamento, previa favorevole espressione della volontà del socio, e quindi le posizioni non sono ad oggi, consolidate;

20. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 TUSP, la documentazione (per la parte ostensibile) è stata sottoposta alla forma di consultazione pubblica consistita nella pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per n. cinque giorni; tenuto conto della confidenzialità degli atti, peraltro, ad essere stati posti in pubblicazione sono stati: il presente schema di atto deliberativo; la bozza dello statuto di ASM a seguito dell'operazione (**allegato 75**); una relazione esplicativa sull'operazione fornita da ASM (**allegato 90**)

21. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, ai fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. 175/2016;

22. di prendere atto che l'operatore economico ACEA spa, ai sensi dell'art. 4.1 (i) dell'accordo-quadro (**allegati 23 e 74**, avrà cura di comunicare l'operazione, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 16 della legge n. 287/1990, all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM) entro un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, sopportandone i relativi costi e spese;

23. dare mandato al Sindaco o suo delegato ad adottare le conseguenti determinazioni in seno all'assemblea dei soci di ASM Terni spa.

IL DIRIGENTE della Direzione Attività Finanziarie

(Dott.ssa Grazia Marcucci)

(Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

INDICE DEGLI ALLEGATI

1. Relazione sulla situazione economico-finanziaria di ASM;
2. Delibera C.d.A. 172/2018;
3. Nulla osta del Sindaco – prot. n. 91618 del 18/6/2019;
4. Delibera C.d.A. 240/2020;
5. Banda di gara per l'individuazione dell'*advisor*;
6. Delibera C.d.A. 310/2020;
7. Delibera C.d.A. 5/2021;
8. Delibera assemblea dei soci 2/2021;
9. Delibera C.d.A. 32/2021;

10. Delibera assemblea dei soci 6/2021;
11. Avviso di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un partner industriale;
12. nota ASM prot. n. 197660 del 31/12/2021;
13. Delibera C.d.A. 160/2021;

DOCUMENTAZIONE DI GARA

14. Avviso di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un partner industriale;
 - 14.1. allegato A - domanda di partecipazione;
 - 14.2. allegato B - lettera di riservatezza;
15. lettera di invito;
 - 15.1. allegato A;
 - 15.2. allegato B;
 - 15.3. allegato C - disciplinare telematico;
16. proposta di aggiudicazione del RUP;
17. dichiarazione sub Allegato A;
18. dichiarazione sub Allegato B;
19. copia autentica giustificativo poteri;
20. elaborato descrittivo dell'offerta di ACEA spa;
21. business plan degli asset del Gruppo ACEA spa;
22. documento di sintesi delle valutazioni;
23. bozza accordo quadro;
24. bozza patto parasociale;
25. bozza nuovo statuto ASM Terni spa;
26. bozza lettera d'intenti;
27. Progetto Marmore, Volume 1, Vendor Due Diligence contabile – Final report, 17 dicembre 2021;
28. Progetto Marmore Legal due diligence, 11 novembre 2021;
29. Progetto Marmore, Tax vendor - Documento di sintesi delle valutazioni, dicembre 2021;

30. determinazione dirigenziale n. 426 del 17/2/2022;
31. richiesta di parere all'AGCM - prot. 26001 del 16/2/2022;
32. riscontro a nota dell'AGCM - prot. n. 41677 del 15/3/2022;
33. integrazione per l'AGCM - prot. n. 65810 del 26/4/2022;
34. parere della Direzione Ambiente del 7/6/2022;
35. parere della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del 8/6/2022;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TRASMESSA DA ASM IN DATA 11/2/2022 (si precisa che, con la dicitura "allegato nn." ci si riferisce agli allegati alla relazione illustrativa nell'ordine in cui essi sono disposti all'interno della stessa e che alcuni di essi sono stati già indicati sopra)

36. Relazione - prot. n. 23854 del 11/2/2022;

37. allegato 01 – atto transattivo ASM-Comune di Terni;
38. allegato 02 – atto transattivo RTI-Comune di Terni;
39. allegato 03 - ASM - dichiarazione accettazione transazione OSL;
40. allegato 04 - ASM - RTI - dichiarazione accettazione transazione OSL;
41. allegato 5.0 - Bilancio 2018 ASM - estratto relazione gestione;
42. allegato 5.1 - Bilancio 2019 ASM - estratto relazione gestione;
43. allegato 5.2 - Bilancio 2020 ASM - estratto relazione gestione;
44. allegato 6.0 - Bilancio 2018 ASM - estratto relazione società di revisione;
45. allegato 6.1 - Bilancio 2019 ASM - estratto relazione società di revisione;
46. allegato 6.2 - Bilancio 2020 ASM - estratto relazione società di revisione;
47. allegato 7.0 - bilancio 2018 ASM - estratto relazione collegio sindacale
48. allegato 7.1 - bilancio 2019 ASM - estratto relazione collegio sindacale;
49. allegato 7.2 - bilancio 2020 ASM - estratto relazione collegio sindacale;
50. allegato 8.0 - Bilancio 2018 ASM - estratto nota integrativa;
51. allegato 8.1 - Bilancio 2019 ASM - estratto nota integrativa;
52. allegato 8.2 - Bilancio 2020 ASM - estratto nota integrativa;
53. allegato 09 - Piano Strategico 2016-2018;
54. allegato 10 - delibera C.d.A. 42/2016;
55. allegato 11 - delibera assemblea dei soci 1/2016;
56. allegato 12 - Piano Strategico 2018-2020;
57. allegato 13 - delibera C.d.A. 87/2018;
- 58 allegato 14 - Linee Guida strategiche 2020-2022;
59. allegato 15 - delibera C.d.A. 193/2020;
60. allegato 16 - delibera assemblea dei soci 3/2020;
61. allegato 17 – relazione allegata al piano di razionalizzazione delle partecipate - anno 2015 (D.C.C. n. 149 del 26/3/2015);
62. allegato 18 – relazione allegata al piano di razionalizzazione partecipazioni pubbliche anno 2020 (D.C.C. n. 263 del 29/12/2020);
 - allegato 19 - Delibera C.d.A. 172/2018 (allegato 2);
 - allegato 20 - Nulla osta selezione advisor (allegato 3);
 - allegato 21 - Delibera C.d.A. 240/2020 (allegato 4);
 - allegato 22 - Bando di gara (allegato 5);
 - allegato 23 - Delibera C.d.A. 310/2020 (allegato 6);
 - allegato 24 - Delibera C.d.A. 5/2021 (allegato 7);
 - allegato 25 - Delibera assemblea dei soci 2/2021 (allegato 8);
 - allegato 26 - Delibera C.d.A. 32/2021 (allegato 9);
 - allegato 27 - Delibera assemblea dei soci 6/2021 (allegato 10);
63. allegato 28 - relazione dello Studio Legale e Tributario Associato Quorum;
64. allegato 29 - osservazioni dello Studio Legale e Tributario Associato Quorum;
65. allegato 30 – *legal opinion* Alma Società tra Avvocati;

allegato 31 – avviso di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un partner industriale (allegato 14);

allegato 32 – lettera di invito (allegato 15);

66. allegato 33 - verbale del RUP di chiusura della fase di negoziazione;

67. allegato 34 - verbali di negoziazione;

68. allegato 35 - invito a presentare offerta finale;

69. allegato 36 - verbale apertura offerta finale;

allegato 37 – delibera C.d.A. 160/2021 (allegato 13);

allegato 38 - proposta di aggiudicazione del RUP (allegato 16);

70. allegato 39 - invio offerta al Comune di Terni;

allegato 40 - elaborato descrittivo offerta (allegato 20);

71. allegato 41 - Athena Professionisti e Consulenti Associati - *fairness opinion*;

VERSIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO QUADRO, PATTO PARASOCIALE E NUOVO STATUTO ASM

72. nota prot. n. 59509 del 13/4/2022;

73. elenco allegati Accordo Quadro e Patto Parasociale;

74. accordo quadro con integrazioni;

74.1. all. 3.1(ii)(b) - Dimissioni amministratori;

74.2. all. 3.1(ii)(c) - Dimissioni sindaci;

74.3. all. 5.3(iii)(e) - Patto Parasociale Ferrocarril;

74.4. allegati 7.1, 7.2 e 7.5;

74.5. allegato 1.3A - Asset oggetto di conferimento in Newco Orvieto versione 8.04.2022;

74.6. allegato 3.1(iii) – Testo comunicazione controparti contrattuali ai fini change of control_draft 16.02.2022;

74.7. allegato 5.3.ii.d) Lettera di scarico e rinuncia;

74.8. allegato 13.15 versione 11.04.2022;

74.9. allegato 15.8 - Partecipazioni Ferrocarril e Umbriadue;

74.10. allegato 15.15 - Contenziosi Ferrocarril Umbriadue;

75. nuovo statuto ASM Terni spa con integrazioni;

76. patto parasociale con integrazioni;

76.1. all. 1.3 al patto parasociale - AUTISTI LIVELLO 3B graduatoria merito aggiornata;

76.2. all. 1.3 al patto parasociale - Graduatoria merito Ufficio gare invariata;

76.3. all. 1.3 al patto parasociale - Graduatoria merito Area Elettrica invariata;

76.4. all. 1.3 al patto parasociale - Graduatoria di merito DEPURAZIONE aggiornata;

76.5. all. 1.3 al patto parasociale - Graduatoria di merito IDRICO aggiornata;

76.6. all. 1.3 al patto parasociale - Graduatoria di merito sistemi informativi aggiornata;

76.7. all. 1.3 al patto parasociale - OPERATORI ECOLOGICI LIV 2B) Graduatoria merito invariata;

76.8. all. 1.3 al patto parasociale - Graduatoria di merito L68 – Graduatoria merito;

76.9. all. 1.3 al patto parasociale - scadenze graduatorie aggiornata;

76.10. all. 4.9 al patto parasociale - Poteri amministratore delegato;

76.11. all. 14 al patto parasociale - Somministrati Man Power;

ALTRI DOCUMENTI ISTRUTTORI ACQUISITI

- 77. nota esplicativa sui benefici dell'operazione (prot. n. 43912 del 18/3/2022);
- 78. Due Diligence Finanziaria su Newco Orvieto;
- 79. Due Diligence Legale su Newco Orvieto;
- 80. Report Fase 1 dell'advisor PWC - Business DD e Opzioni Strategiche;
- 81. Report Fase 1 dell'advisor PWC - executive summary;
- 82. primo parere del Dott. Davide Di Russo;
- 83. secondo parere del Dott. Davide Di Russo;
- 84. terzo parere del Dott. Davide Di Russo;
- 85. statuto vigente di ASM Terni spa;
- 86. parere AGCM trasmesso con nota prot. n. 74627 del 10/05/2022;
- 87. comunicazione avvio procedimento della Direzione Lavori Pubblici – prot. n. 85711 del 27/5/2022;
- 88. nota di ASM - prot. n. 92389 del 9/6/2022;
- 89. delibera C.d.A. n. 57 del 15/6/2022;
- 90. relazione esplicativa sull'operazione allegata allo schema di atto deliberativo sottoposto alla consultazione pubblica;